



Ministero dello Sviluppo Economico



ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

**ANALISI COMPARATIVA
TRA EUROPA E STATI UNITI
DEGLI STANDARD
ECO-TOSSICOLOGICI
NEI SETTORI
TESSILE, ABBIGLIAMENTO,
PELLI/PELLETTERIA, CALZATURE**

VOLUME 1

1

Analisi comparativa tra Europa e Stati Uniti degli standard eco-tossicologici



Associazione Tessile e Salute



Rapporto redatto nell'ambito del programma di promozione straordinaria del Made in Italy, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Approfondimento finalizzato alle trattative per la definizione di un accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti (accordo TTIP) e alla definizione di un quadro certo in termini di norme e standard tecnici nel mercato USA, sbocco di primaria importanza per l'export italiano relativamente ai settori Moda.

31 gennaio 2015



INDICE

STRUTTURA E CONTENUTI	7
EXECUTIVE SUMMARY	9
1. SITUAZIONE ESISTENTE	19
1.1 Contesto globale	20
1.2 Leggi, norme e principali standard privati	22
1.2.1. <i>Europa: Direttiva 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti. (Allegato 6)</i>	24
1.2.2. <i>Europa: Regolamento REACH. (Allegato 7)</i>	29
1.2.3 <i>Europa: Ecolabel. (Allegato 8)</i>	31
1.2.4 <i>Europa: UNI/TR 11359 "Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di abbigliamento, arredamento, calzaturiero, in pelle e accessori".</i>	33
1.2.5 <i>Europa: Final Draft CEN/TR 16741 "Textiles and textile products – Guidance on health and environmental issues".</i>	34
1.2.6 <i>Stati Uniti: Customs and Border Protection (CBP). (Allegato 9)</i>	36
1.2.7 <i>Stati Uniti: Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) (Allegato 10)</i>	37
1.2.8 <i>Stati Uniti: Toxic Substances Control Act (TSCA). (Allegato 11)</i>	38
1.2.9 <i>Stati Uniti: Proposition 65. (Allegato 12)</i>	41
1.2.10 <i>Stati Uniti: Federal Hazardous Substances Act . (Allegato 13)</i>	45
1.2.11 <i>Stati Uniti : Flammable Fabrics Act 46 (15 U.S.C. §§1191- 1204) (Allegato 14)</i> ...	46
1.2.12 <i>Stati Uniti: Occupational Safety and Health Act of 1970 (Allegato 15)</i>	47
1.2.13 <i>Stati Uniti: National Waste Minimization Program (Allegato 16)</i>	48
1.2.14 <i>Stati Uniti: Washington Children’s Safe Product Act. (Allegato 17)</i>	48
1.2.15 <i>Stati Uniti: Standard Privati.</i>	49



2. CRITICITÀ PER IL SISTEMA IMPRESE	51
2.1 Identificazione delle problematiche per le aziende e filiere italiane	52
2.2 Requisiti chimici quali barriere tecniche (Allegati 2, 3, 4, 5).....	53
2.3 Applicazione del REACH: conseguenze per le aziende	55
2.4 Confronto tra TSCA e REACH.....	57
2.5 Applicazione del CPSIA: criticità e problematiche correlate.....	58
2.6 Proposition 65: sanzioni e possibili conseguenze legali.....	59
2.7 Norme sull'inflammabilità: differenze tra UE e USA	60
2.8 Standard privati: costi e rischi per la competitività delle PMI	62
2.8.1 ZDHC: conseguenze per le aziende chimiche e manifatturiere.....	62
2.8.2 Bluesign: complessità e costi	64
2.9 Rischi per i consumatori e conseguenti criticità per le imprese	65
2.10 Impatto delle criticità sulle imprese italiane	67
2.10.1 Aziende del tessile abbigliamento	68
2.10.2 Aziende pelle/calzature	73
2.11 Articoli coinvolti (Allegato 18).....	75
3. PROPOSTE OPERATIVE.....	77
3.1 Esigenze e ricadute per il sistema delle imprese.	78
3.2 Proposte finalizzate a tutelare le filiere del Made in Italy	82
3.2.1 Elementi di compromesso normativo.....	82
3.2.2. Proposta per la definizione di uno standard unico volontario	85
3.2.3 Controllo del mercato	88
3.3 Interlocutori in Europa e negli Stati Uniti	89
4. PROMOZIONE DELLE FILIERE DEL MADE IN ITALY.....	93
4.1 Filiere 'sostenibili'	94



VOLUME 2 - ALLEGATI

1. Filiere tessili del Made in Italy
2. Sostanze chimiche pericolose quali barriere tecniche
3. Sostanze chimiche pericolose riscontrabili sugli articoli
4. Schede comparative famiglie di sostanze
5. Sostanze della Proposition 65
6. Europa : Direttiva 2001/95/CE – Sicurezza Generale dei Prodotti
7. Europa : Regolamento REACH
8. Europa : ECOLABEL
9. Stati Uniti : Customs and Border Protection (CBP)
10. Stati Uniti : Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA)
11. Stati Uniti : Toxic Substances Control Act (TSCA)
12. Stati Uniti : Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act)
13. Stati Uniti : Federal Hazardous Substances Act (15 U.S.C. §§ 1261-1278)
14. Stati Uniti : Flammable Fabrics Act (15 U.S.C. §§ 1191-1204)
15. Stati Uniti : Occupational safety and Health Act of 1970
16. Stati Uniti : National Waste Minimization Program
17. Stati Uniti : Washington Children’s Safe Productc Act (CSPA)
18. Articoli coinvolti – codici doganali



STRUTTURA E CONTENUTI

Nel documento sono contenute tutte le informazioni e i dati reperiti e valutati per l'analisi comparativa degli standard eco-tossicologici che caratterizzano Europa da una parte e Stati Uniti dall'altra, relativamente ai settori tessile - abbigliamento e pelle - calzature.

L'ottica su cui si basa tale analisi è quella di spingere nella direzione di relazioni commerciali con gli Stati Uniti disciplinate da un accordo che abbia come obiettivo sia l'abbattimento delle barriere non tariffarie al commercio e sia la tutela del consumatore, entrambi aspetti di particolare interesse per le imprese del Made in Italy.

E' determinante che la concorrenza si basi su regole comuni, che il pacchetto qualità - sicurezza - rispetto dell'ambiente sia garantito e che il valore aggiunto dell'eccellenza nazionale sia tutelato.

La parte iniziale del documento fornisce un quadro di sintesi delle leggi e delle norme esistenti in USA ed in Europa ed indicazioni in merito agli standard volontari privati.

Negli allegati 2, 3, 4, 5 sono puntualmente elencati e consultabili tutti i requisiti ed i parametri richiesti, in vario modo, dal mercato e che sono stati alla base di questa prima sezione di lavoro.

La seconda parte del documento è costituita dalla identificazione delle criticità per il sistema delle imprese italiane emerse dalla comparazione delle leggi, normative e standard volontari presenti in USA e in Europa e che evidenziano le differenti esigenze dei due mercati. Analizza inoltre l'impatto di tali criticità sui diversi settori oggetto dell'indagine, sulla competitività delle PMI italiane e sulla loro capacità di rispondere alle esigenze del mercato USA.

Vista la grande complessità dei settori considerati e la parcellizzazione delle tipologie e delle dimensioni aziendali, l'analisi non intende essere esaustiva di tutte le possibili problematiche, ma fornire un quadro d'insieme sufficientemente rappresentativo della realtà e degli aspetti più rilevanti per le nostre esportazioni.



Le informazioni sono state elaborate anche grazie ai contributi forniti dalle rappresentanze imprenditoriali: Confindustria, Federchimica, Sistema Moda Italia, Assocalzaturifici e Camera Nazionale della Moda Italiana.

La terza parte suggerisce possibili proposte operative atte a ricercare soluzioni alle problematiche emerse, con l'obiettivo di tutelare la competitività delle Aziende e delle filiere del Made in Italy.

L'ultima parte indica una possibile strategia di promozione delle filiere del Made in Italy, con l'obiettivo di evidenziarne la sostenibilità e conseguentemente a differenziarle dai concorrenti a basso costo.

Infine gli allegati forniscono in modo puntuale le informazioni tecnico/scientifiche che sono state alla base della realizzazione del rapporto:

- *Allegato 1 - Le filiere tessili del Made in Italy.* Una visione d'insieme della struttura delle filiere produttive italiane e delle modalità di utilizzo delle sostanze chimiche al loro interno.
- *Allegato 2 - Sostanze chimiche pericolose quali barriere tecniche.* Le principali sostanze pericolose riscontrabili sugli articoli di settore che costituiscono barriere tecniche da affrontare per arrivare a soluzioni condivise tra i 2 mercati di riferimento.
- *Allegato 3 - Sostanze chimiche pericolose riscontrabili sugli articoli.* Tutte le famiglie di sostanze pericolose riscontrabili sugli articoli tessili/pelle/calzature.
- *Allegato 4 - Schede comparative famiglie di sostanze.* Le famiglie di sostanze prese in considerazione dalle diverse leggi, norme e capitolati privati.
- *Allegato 5 - Sostanze della Proposition 65:* tutte le sostanze elencate dalla norma californiana Proposition 65, da cui sono state estrapolate quelle riscontrabili negli articoli di interesse.

Negli allegati si trovano anche le leggi e le norme analizzate nel corso dello studio, nonché i codici doganali degli articoli coinvolti.



EXECUTIVE SUMMARY



Il contesto di riferimento

Nel mercato globale tessile, pelle e calzature, i casi di mancato rispetto delle regole di sicurezza e di tutela ambientale minacciano i consumatori e penalizzano le imprese che operano nella legalità, rischiando di indebolire ulteriormente il sistema del Made in Italy.

In questo contesto già problematico, cresce a livello internazionale l'offerta di modelli di certificazione volontari che creano disorientamento tanto tra gli addetti ai lavori quanto, a maggior ragione, tra le imprese esportatrici. Contemporaneamente si diffonde, sotto la spinta di movimenti ambientalisti, l'attenzione del mercato per prodotti sicuri e sostenibili.

I problemi per le imprese italiane sono ulteriormente acuiti in quanto, non solo si è generato, come detto, un insieme piuttosto confuso di norme e riferimenti, ma *“...alcuni tipi di regolamentazioni, come le norme tecniche, quelle sanitarie e fitosanitarie, le regole di origine e altre ancora, possono celare intenti protezionistici. Rapporto ICE 2013-2014”*

Ne risulta che in questa fase economica *“ ... L'abbattimento degli ostacoli, tariffari e non tariffari, agli scambi e agli investimenti è destinato ad avere un impatto positivo su diversi settori industriali e dei servizi. Rapporto ICE 2013-2014”*

Anche il mercato USA, sbocco di primaria importanza e in sicura crescita per l'export italiano relativamente ai settori del tessile abbigliamento (T/A), delle calzature e delle pelli, non fa eccezione a questo stato di cose, essendo assai strutturato in termini di norme e regole che disciplinano gli standard tecnici e caratterizzato da un duplice livello regolamentare, quello statale e quello federale, spesso disomogenei tra loro.

A fronte di una protezione daziaria mediamente bassa, si evidenziano così numerosi ostacoli alle importazioni di carattere principalmente tecnico-regolamentare. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di difformità delle misure regolamentari, degli standard e dei requisiti tecnici di conformità di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente.



I problemi per le imprese e filiere italiane

La AAFA, American Apparel & Footwear Association, afferma che requisiti regolatori diversi e contraddittori sono annoverati tra i costi più grandi da parte delle imprese associate mentre, **secondo le stime, le barriere non tariffarie, i regolamenti ed i requisiti tecnici costituirebbero mediamente il 41 per cento di costi aggiuntivi per le imprese europee** ed il loro abbattimento all'interno dei negoziati per il Ttip sarà sicuramente cosa ardua.

Il dato principale che emerge dall'analisi della situazione è sicuramente una certa confusione che accomuna in un unico blocco di richieste per le aziende italiane tutti i possibili riferimenti, pubblici e privati, statunitensi ed europei (e non solo), come si può desumere dai capitoli che le imprese statunitensi impongono alle imprese del Made in Italy.

Con un esercizio del tutto arbitrario e al di fuori da quanto avviene nella realtà del mercato, esclusivamente con lo scopo di cercare di fare chiarezza, si possono distinguere tre livelli di problematiche tra loro strettamente intrecciati: normativa pubblica, capitoli privati, rischi per i consumatori.

Normativa pubblica

Il Regolamento Europeo REACH non assicura parità di condizioni competitive tra le due sponde dell'Atlantico in quanto:

- determina un ulteriore squilibrio tra i produttori tessili/calzaturieri europei (con vincoli e costi) ed i produttori extra europei (naturalmente esenti), senza peraltro definire precisi requisiti per gli importatori di articoli, quali la Grande Distribuzione e/o i Brand statunitensi, con cui poter controllare le merci di importazione;
- impone all'industria chimica l'onere di garantire, attraverso una particolare serie di test sulle materie prime, la sicurezza dei prodotti che produce e/o commercializza, con costi per le imprese elevatissimi.



Inoltre quello che potrebbe essere il contraltare statunitense del REACH, il TSCA Toxic Substances Control Act, nella realtà rende le cose più semplici alle imprese americane in quanto è l'ente di controllo EPA (Environmental Protection Agency) a dover valutare una sostanza e ha solamente 90 giorni di tempo, prima della sua immissione sul mercato. Al contrario, le imprese non hanno obblighi e l'eventuale esecuzione di test è solamente su base volontaria.

La conseguenza è che la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di sostanze chimiche negli Stati Uniti ha molti meno vincoli ma soprattutto costi minori di quanto avviene in Europa con il Regolamento REACH e questo vale naturalmente per le aziende chimiche ma anche per quelle del Made in Italy che acquistano i prodotti chimici in Europa.

Inoltre il CPSIA, Consumer Product Safety Improvement Act, impone che i produttori dei beni di consumo forniscano un certificato generale di conformità GCC che garantisca, a fronte di un ragionevole programma di prove, che il prodotto sia conforme alle regole di sicurezza applicabili.

Stessa cosa può dirsi per le disposizioni del CPSIA inerenti il FFA Flammable Fabrics Act, riguardanti gli articoli in seta.

Queste procedure, che richiedono test analitici da parte di laboratori terzi accreditati, implicano costi significativi per le imprese italiane e non trovano riscontro a livello UE per i prodotti importati.

Infine la legge californiana Proposition 65 (Prop 65) ha imposto allo stato la pubblicazione di una lista di circa 850 sostanze chimiche, classificate come cancerogene, teratogene o tossiche per la riproduzione. Da legge di un singolo Stato e nata per gestire le acque potabili, la Prop 65 è stata assunta quale uno dei requisiti fondamentali per poter esportare articoli negli Stati Uniti.

Alle imprese italiane è richiesto sistematicamente di sottoscrivere l'assenza sugli articoli di tutte le 850 sostanze elencate, cosa scientificamente e



chimicamente quasi impossibile e con ipotetici costi analitici molto elevati e non sostenibili dalla singola azienda.

Capitolati privati

Come precedentemente accennato, la situazione, oltre che dal quadro normativo, è caratterizzata dalla diffusione di forme di "capitolati di sostenibilità", che richiedono ai fornitori di non utilizzare determinate sostanze o di utilizzarne altre entro limiti di soglia a volte inferiori a quelli rilevabili analiticamente.

Queste iniziative sono spesso ispirate da logiche di marketing poco attente all'effettiva praticabilità delle richieste e/o, a volte, "suggerite" da organizzazioni ambientaliste, con un approccio ideologico e anti industriale.

Il problema per le imprese del Made in Italy diventa quindi quello di riuscire a rispondere in modo puntuale e scientifico a tutte le richieste, senza dover sottoporre a test di laboratorio gran parte della produzione con conseguenti costi analitici molto elevati.

Questa criticità è ulteriormente aggravata quando si affiancano anche le richieste di una "certificazione", da parte di un Ente terzo, delle modalità di utilizzo delle sostanze chimiche o addirittura l'utilizzo di sostanze acquistate da precisi fornitori di prodotti chimici.

Queste ulteriori richieste mettono 'fuori gioco' immediatamente i fornitori di prodotti chimici italiani e determinano un notevole aumento dei costi per le imprese manifatturiere, sia in termini di approvvigionamento di prodotti chimici che di gestione della produzione.

Rischi per i consumatori

Correlato all'uso delle sostanze chimiche, esiste un problema di salute per il consumatore italiano che può essere così riassunto:

- il 7/8 % delle patologie dermatologiche a livello nazionale è da imputare all'utilizzo di prodotti tessili/calzaturieri;
- tale percentuale è in gran parte dipendente dall'utilizzo di capi e calzature di importazione.



In questa situazione, la Grande Distribuzione e i Brand statunitensi che producono anche in Asia possono costituire una minaccia per il consumatore e per le aziende italiane. Gli articoli potenzialmente pericolosi importati sono, infatti, nettamente competitivi rispetto agli articoli italiani, non solo grazie al costo inferiore della manodopera ma anche grazie all'uso di sostanze chimiche non testate e quindi più economiche, utilizzate inoltre spesso in condizioni che non tutelano affatto l'ambiente.

Possibili elementi solutori

L'analisi si è concentrata in particolare sull'esigenza di individuare un terreno comune di confronto scientifico e regolamentare tra le *standard and regulatory agencies* americane e gli omologhi enti Europei con un duplice intento: fornire al Governo uno strumento per favorire l'avanzamento dei negoziati Ttip e al sistema delle imprese, in particolare alle PMI esportatrici, una mappa estensiva e dettagliata delle normative e dei sistemi in vigore nel mercato USA ed una metodologia per soddisfarne i requisiti.

Nella ricerca di risposte alle esigenze dei diversi Attori delle filiere del Made in Italy e nell'ottica di proporre azioni propositive per la soluzione delle criticità, il sistema industriale italiano si trova in posizione favorevole, avendo iniziato a mappare e a rendere trasparente la propria filiera, grazie ad un approccio di sistema.

Per tutelare la competitività del sistema manifatturiero servirebbe quindi un'iniziativa nazionale italiana particolarmente robusta che, poggiando sulla "trasparenza delle filiere del Made in Italy" e utilizzando quanto nel nostro Paese è già stato fatto ed è tuttora in corso (ad esempio le attività portate avanti dall'Associazione Tessile e Salute), persegua i tre seguenti filoni di intervento:



1. Elementi di compromesso normativo

La convergenza normativa dovrebbe essere perseguita ricercando l'adozione di nuove regolamentazioni, alle quali sia possibile applicare il mutuo riconoscimento tra Stati Uniti ed Europa, con la seguente metodologia :

1. attuare uno scambio di informazioni tra le autorità governative;
2. dotarsi di una lista di priorità condivisa delle sostanze chimiche pericolose riscontrabili negli articoli dei settori di interesse;
3. favorire la definizione di metodologie analitiche standardizzate per la ricerca e il dosaggio delle sostanze chimiche di cui al punto 2;
4. attuare una consultazione obbligatoria prima di emanare ogni nuova regolamentazione.

In tal modo occorrerebbe però uniformare legislazioni molto diverse, se non a volte anche opposte, quali: regolamento Europeo REACH, TSCA Toxic Substances Control Act, CSIA Chemical Safety Improvement Act, CPSIA Consumer Product Safety Improvement Act, FFA Flammable Fabrics Act, Proposition 65.

Del resto le associazioni industriali, la società civile ed i governi sono consapevoli che né una piena armonizzazione né un reciproco riconoscimento sembrano fattibili sulla base della legislazione strutturata esistente.

Inoltre le parti hanno chiarito che non intendono modificare le proprie legislazioni.

Anche nell'ipotesi che questa presa di posizione fosse rivista, è facile immaginare la complessità di quanto appena esposto, unita alla complessità degli articoli in gioco (e delle loro modalità di fabbricazione) ed al coinvolgimento obbligatorio delle Autorità competenti delle due sponde dell'Atlantico: il tutto fa sì che i tempi di realizzazione di una possibile convergenza normativa si prospettino lunghi.

Molto più brevi potrebbero, invece, essere le tempistiche, più pratici i modi di attuazione e più concreti i benefici per il sistema delle imprese, per la definizione e la successiva adozione di uno standard unico volontario, come previsto al punto successivo.



2. Proposta per la definizione di uno standard unico volontario

Esistono due necessità convergenti per difendere la competitività del settore manifatturiero italiano:

- quella di garantire al consumatore prodotti di qualità con un intrinseco elevato grado di sicurezza, attraverso modalità applicative semplici ma efficaci;
- quella di coinvolgere le imprese e le associazioni di imprese al fine di farsi parte attiva nell'utilizzo di sostanze "sicure", sempre per garantire un profilo competitivo più elevato agli articoli Made in Italy, anche sotto questo aspetto.

Si profila quindi la necessità, come espresso non solo dalle aziende delle filiere produttive ma anche dai principali gruppi industriali nel settore della moda, di definire ed adottare uno standard comune, ovvero un riferimento univoco inerente le sostanze pericolose vietate e/o ristrette.

Per questo sarebbe importante promuovere un'azione di lobby multilivello che interessi aziende, sistemi associativi, istituzioni nazionali ed istituzioni europee, con l'obiettivo di tutelare una sempre più elevata qualità degli articoli del Made in Italy, puntando anche sulla tipologia delle sostanze impiegate e tutelando, di conseguenza, la salute del consumatore e il rispetto dell'ambiente.

Tale *Standard unico volontario* si presterebbe ad essere diffuso in sede europea ed internazionale per rappresentare un benchmark nell'approccio metodologico alle problematiche della standardizzazione e della convergenza regolamentare, potenzialmente estendibile a diversi mercati, così come alla normativa internazionale, tramite il coinvolgimento dell'ente di riferimento ISO.

Inoltre potrebbe diventare il punto di partenza unico anche per l'attività di controllo del mercato.

3. Controllo del mercato

La grande maggioranza degli imprenditori evoca un sistema di controllo efficace sulla sicurezza degli articoli in circolazione, con particolare riferimento a quelli importati.



Il controllo effettuato, in entrata, dalle Dogane e, sul mercato, dagli organi preposti, risulta ancora troppo debole nei confronti dei materiali e degli articoli importati, stante anche la varietà e l'enorme numero di merci e quindi di sostanze chimiche utilizzate. Servirebbe un sostegno più puntuale dei N.A.S., specificatamente dedicato agli articoli tessili – pelle – calzature.

Dato che i controlli contribuiscono ad eliminare dal mercato gli articoli non conformi e/o contraffatti, supportano la competitività delle imprese manifatturiere italiane. Inoltre, visto che spesso anche la Grande Distribuzione e i Brand statunitensi producono in aree a rischio, occorrerebbe un'iniziativa nazionale italiana particolarmente robusta che, mettendo a disposizione risorse economiche, rendesse possibile un incremento di tali controlli, fino a farli diventare sistemici.

Promozione delle filiere del Made in Italy

Oltre alle azioni appena descritte, occorre sostenere le filiere produttive italiane, non solo perché importanti per il nostro Paese, ma anche perché fanno parte dell'industria della moda dell'intera Unione Europea.

In quest'ottica, **le aziende e le filiere italiane hanno una grande occasione per migliorare la propria competitività e rendersi "uniche" nel panorama internazionale, differenziandosi dai competitor internazionali: tale occasione è insita nella parola "sostenibilità".**

In un mercato in cui si parla molto di sostenibilità, le imprese/filiera del Made in Italy, in generale, sono già più sostenibili di altre loro concorrenti.

Diversi sono i fattori alla base di questa affermazione e derivano dalla storicità, dalla legislazione esistente in merito alla tutela ambientale, al rispetto della salute degli addetti e da quella che regola i rapporti di lavoro. A questi si aggiungono il Regolamento Europeo REACH, ma anche l'impegno concreto da parte dei produttori



(in termini di risorse umane dedicate e di investimenti tecnologici) nella realizzazione di prodotti sicuri e nel rispetto delle normative ambientali.

La soluzione per mettere in sicurezza le filiere del Made in Italy e promuoverle sui mercati internazionali è, quindi, una certificazione rigorosa che attesti quanto sopra.

Una certificazione ha un senso compiuto in quanto, non solo i consumatori a cui si rivolge il Made in Italy sono sempre più sensibili all'impatto delle lavorazioni su ambiente e salute, ma è anche il pre-requisito per entrare nei circuiti della grande distribuzione. Questo vale sia per la singola azienda che per intere filiere o, meglio ancora, per la singola azienda solo se inserita in una intera filiera.

Se il tema della certificazione si comprende meglio quando si parla di alimentare, è altrettanto vero che ha una sua valenza forte anche nei settori tessile-calzaturiero.

Lo scopo e il presupposto per poter promuovere il Made in Italy, infatti, è quello di rendere trasparente il processo di realizzazione di un articolo, lungo tutte le fasi della filiera, garantendo l'assenza nel prodotto e nel processo di sostanze chimiche pericolose per la salute del consumatore e per l'ambiente.



1. SITUAZIONE ESISTENTE



1.1 Contesto globale

Nel mercato globale del tessile, abbigliamento, pelle e calzature, i casi di mancato rispetto delle regole di sicurezza e di tutela ambientale minacciano i consumatori e penalizzano le imprese che operano nella legalità, rischiando di indebolire ulteriormente il sistema del Made in Italy : nella classifica mondiale dei primi venti Paesi esportatori, l'Italia, dalla nona posizione, è recentemente arretrata in undicesima.

In questo contesto già problematico, cresce a livello internazionale l'offerta di modelli di certificazione volontari che creano disorientamento, tanto tra gli addetti ai lavori quanto, a maggior ragione, tra le imprese esportatrici. Contemporaneamente si diffonde, sotto la spinta di movimenti ambientalisti, l'attenzione del mercato per prodotti sicuri e sostenibili.

Inoltre “Mentre i dati sulle barriere tariffarie indicano una riduzione del livello medio dei dazi (per quanto esistano ancora differenze rilevanti tra settori e paesi) cresce la preoccupazione sugli effetti delle misure non tariffarie applicate alle merci, per via della loro complessità, scarsa trasparenza e per il fatto che spesso non sono temporanee. Pur perseguendo fini del tutto legittimi, alcuni tipi di regolamentazioni, come le norme tecniche, quelle sanitarie e fitosanitarie, le regole di origine e altre ancora, possono infatti celare intenti protezionistici. Rapporto ICE 2013-2014”

Ne consegue che, in questa fase economica “ ... i numerosi accordi di libero scambio conclusi o in negoziazione tra l'Unione Europea e altre aree economiche avanzate rappresentano un'occasione per rafforzare il radicamento delle imprese italiane in tali aree. L'abbattimento degli ostacoli, tariffari e non tariffari, agli scambi e agli investimenti è destinato ad avere un impatto positivo su diversi settori industriali e dei servizi. Rapporto ICE 2013-2014”

Nel caso specifico degli Stati Uniti, la conclusione del negoziato avviato per l'ambizioso accordo bilaterale Transatlantic Trade and Investment Partnership (Ttip) non è vicina proprio “ ... per le difficoltà intrinseche nel trovare un accordo sull'abbattimento



Con riferimento al contesto appena descritto, questo studio ha tratto spunto dal roadshow tenutosi a Biella (22 maggio 2014) sull’accesso al mercato USA da parte delle PMI italiane. Ne proietta quindi i contenuti nel più ampio contesto dei negoziati in corso tra UE e USA per l’accordo di libero scambio Ttip, essendo il mercato USA uno sbocco di primaria importanza per l’export italiano, relativamente ai settori del tessile abbigliamento (T/A), delle calzature e delle pelli.

Gli Stati Uniti rappresentano per tali settori un mercato in sicura crescita negli anni a venire e quindi funzionale all’obiettivo di politica economica estera del governo di aumentare il contributo dell’export dal 30% al 40% del PIL nazionale e di mobilitare circa 75.000 PMI, potenziali esportatrici, ad oggi dormienti.

Si tratta però di un mercato assai strutturato in termini di norme e regole che disciplinano gli standard tecnici e caratterizzato da un duplice livello regolamentare, quello statale e quello federale, spesso disomogenei tra loro.

L’analisi si è concentrata in particolare sull’esigenza di individuare un terreno comune di confronto scientifico e regolamentare tra le *standard and regulatory agencies* americane e gli omologhi enti Europei. Essa ha tenuto conto delle leggi, norme e capitoli privati inerenti la sicurezza dei prodotti, della disomogeneità normativa tra i diversi stati USA, di quella dovuta al duplice livello regolamentare statale e federale ed, inoltre, degli alti costi di laboratorio per i test analitici sul prodotto: si tratta di variabili numerose che incidono pesantemente sulla competitività dell’export nazionale negli USA.



1.2 Leggi, norme e principali standard privati

L'obiettivo primario del lavoro è stata la realizzazione di un confronto scientifico tra gli standard eco-tossicologici che regolamentano i settori T/A, pelle e calzature nell'ambito del mercato USA e di quello europeo, con lo scopo di evidenziarne le differenze e i punti comuni, su cui poter porre le basi di un accordo.

Accanto alle leggi e alla normative cogenti, esistono marchi volontari come Ecolabel (marchio della comunità Europea) e numerosi marchi e capitolati privati di grandi gruppi commerciali, brands ed enti certificatori che, proprio per ovviare alla mancanza di una normativa omogenea, si sono dotati di regolamenti e standard interni.

Per i settori di interesse dello studio, caratteristica principale dei documenti descritti, sono le RSL, ovvero le Restricted Substances Lists che elencano una serie di (famiglie di) sostanze pericolose, che potrebbero essere usate nel ciclo di lavorazione e quindi ritrovate sugli articoli finali: tali sostanze vanno regolamentate per evitare problemi all'ambiente e alla salute del consumatore.

Nei paragrafi successivi sono esaminate le principali normative inerenti la sicurezza dei prodotti e la regolamentazione delle sostanze chimiche nei due mercati di riferimento, Europa e USA: si tratta spesso di norme generiche che riguardano molteplici settori, tra cui anche quelli tessile-abbigliamento-pelle-calzature.

Il quadro di sintesi delle leggi, norme e principali standard volontari esistenti in USA ed in Europa presi in considerazione è il seguente:

Leggi e norme UE

- General product safety directive (GPSD), Directive 2001/95/EC;
- Regulation (EC) No 1907/2006 REACH on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ;
- Ecolabel;
- UNI/TR 11359 "Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di abbigliamento, arredamento, calzaturiero, in pelle e accessori";

- Final Draft CEN/TR 16741 "Textiles and textile products – Guidance on health and environmental issues related to chemical content of textile products intended for clothing, interior textiles and upholstery".

Leggi e norme USA

- Customs and Border protection (CBP);
- Consumer Product Safety Improvement Act CPSIA (Public Law 110-314);
- Toxic Substances Control Act (TSCA);
- California Proposition 65;
- Federal Hazardous Substances Act (15 U.S.C. §§1261–1278);
- Flammable Fabrics Act (15 U.S.C. §§ 1191–1204);
- Occupational Safety and Health Act of 1970;
- National Waste Minimization Program;
- Washington Children's Safe Product Act (CSPA).

Principali standard privati

- AAfA American apparel & footwear association
- Armani
- Barneys Newyork
- Bluesign
- Ermenegildo Zegna
- Gap
- Gucci
- Hugo Boss
- J. Crew
- John Varvatos
- Levi Strauss
- Moncler
- Nike
- Prada
- Valentino
- ZDHC Zero Discharge



1.2.1. Europa: Direttiva 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti (Allegato 6)

La *Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001*, relativa alla *sicurezza generale dei prodotti*, è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 172 del 21 Maggio 2004. La presente direttiva si applica in assenza di specifiche normative Europee sulla sicurezza di talune categorie di prodotti o quando vi siano lacune in tali normative specifiche (settoriali).

Requisito generale di sicurezza

La direttiva impone un requisito generale di sicurezza per ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati nell'ambito di un servizio. I beni di seconda mano con valore di pezzi d'antiquariato o che devono subire riparazioni non sono soggetti a tale requisito.

Un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti (compatibili con l'impiego del prodotto) e accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Un prodotto è considerato sicuro se rispetta le disposizioni di sicurezza previste dalla legislazione Europea o, in assenza di tali disposizioni, se rispetta le disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione. Il prodotto è altresì ritenuto sicuro quando è conforme a una norma europea stabilita in base alla procedura della presente direttiva.

In mancanza di tali regolamentazioni o norme, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi:

- le norme nazionali non cogenti (che recepiscono altre norme europee pertinenti) e le raccomandazioni della Commissione (relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti);
- le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato;
- i codici di prassi corretta in materia di sicurezza e di salute;
- le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica;
- la sicurezza che i consumatori possono aspettarsi.



Obblighi di fabbricanti e distributori

I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza. Essi devono inoltre:

- fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l'uso di un prodotto quando questi ultimi non siano immediatamente percepibili
- adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già forniti).

Anche i distributori sono tenuti a:

- fornire prodotti che soddisfino il requisito di sicurezza generale;
- controllare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato;
- fornire la documentazione atta a rintracciare l'origine dei prodotti.

Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse. Tale obbligo di informazione viene precisato nell'allegato I della Direttiva.

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri devono garantire che i fabbricanti e i distributori rispettino i propri obblighi. Essi devono creare strutture incaricate di:

- controllare che i prodotti soddisfino il requisito di sicurezza;
- intervenire in maniera opportuna nel caso di prodotti a rischio (ad esempio vietandone la commercializzazione) e informarne la Commissione.

Gli Stati membri devono inoltre determinare le sanzioni da erogare in caso di infrazione e far sì che i consumatori possano informarsi sul corso seguito dalle pratiche di reclamo.

Ruolo della Commissione

La Commissione tiene conto del requisito generale di sicurezza per la definizione dei mandati degli enti europei di normazione e pubblica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea i riferimenti alle norme europee che consentono di stabilire la



conformità al requisito generale di sicurezza. La Commissione gestisce il sistema di allarme rapido RAPEX e può adottare provvedimenti di emergenza in collaborazione con gli Stati membri.

Sistema RAPEX (Rapid alert system for dangerous products): interventi rapidi per i prodotti che presentano un rischio grave

Gli Stati membri identificano i prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza e adottano misure d'intervento rapido per proteggere i consumatori. In tali casi, informano immediatamente la Commissione tramite il sistema RAPEX.

Questo sistema è uno strumento di scambio rapido di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione che permette di limitare o impedire la diffusione di prodotti pericolosi. Le procedure per il funzionamento del sistema RAPEX sono descritte nell'allegato II della direttiva.

In caso di utilizzo del sistema RAPEX, gli Stati membri devono notificare alla Commissione le seguenti informazioni minime:

- le informazioni che consentono di individuare il prodotto;
- la descrizione del rischio che comporta il prodotto e tutti i documenti che consentono di valutarlo;
- le misure già adottate;
- le informazioni sulla distribuzione del prodotto.

A livello europeo la Commissione può inoltre attuare interventi rapidi se viene a conoscenza di un grave rischio provocato da un prodotto. Dopo aver consultato gli Stati membri essa può adottare decisioni di validità di un anno, rinnovabile per periodi della stessa durata. Tali decisioni possono in particolare:

- imporre requisiti specifici di sicurezza;
- vietare l'uso di alcuni prodotti;
- obbligare i fabbricanti ad apporre avvertenze sui loro prodotti.

Procedura di comitato

La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione per la sicurezza dei prodotti di consumo, quando occorre adottare "provvedimenti d'emergenza" e prendere decisioni relative alla normalizzazione.

La Commissione è inoltre assistita da un comitato consultivo per la sicurezza dei prodotti di consumo per gli altri aspetti relativi alla direttiva.

Trasparenza

Le informazioni sui rischi legati ai prodotti devono essere accessibili al pubblico. Il segreto professionale è limitato ai casi debitamente giustificati.

Contesto

La presente direttiva interviene sulla scia della relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, del 29 marzo 2000, sull'esperienza acquisita nel contesto dell'applicazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Essa abroga la 92/59/CEE a partire dal 15 gennaio 2004.

L'efficacia del quadro comunitario per la sicurezza dei prodotti è migliorata grazie all'applicazione della direttiva in oggetto. Il sistema europeo di informazioni e di allarme ha permesso di ritirare dal mercato numerosi prodotti pericolosi. Tuttavia taluni aspetti possono essere migliorati per poter garantire la piena tutela dei consumatori. La presente relazione identifica alcuni settori prioritari:

- la sicurezza dei prodotti di consumo, soprattutto in relazione alla tracciabilità, rafforzando l'obbligo di identificazione dei prodotti, dal produttore o dal distributore;
- la sorveglianza del mercato: da un lato, grazie ad un migliore coordinamento degli Stati membri, basato sugli scambi di informazioni e di buone pratiche (anche in materia di cooperazione doganale), dall'altro lato, attraverso l'apertura del sistema RAPEX alle organizzazioni internazionali, regionali o nazionali di paesi terzi;
- la normalizzazione, attraverso la semplificazione delle procedure relative a talune categorie di prodotti, stabilendo una presunzione di conformità di queste norme con i requisiti generali di sicurezza;
- misure di emergenza adottate nel quadro del sistema di allarme rapido, che possono essere rese definitive per poter effettuare il ritiro dei prodotti pericolosi.



Il campo di applicazione della direttiva 2001/95/CE copre inoltre la sicurezza dei servizi forniti ai consumatori. La sua trasposizione è stata effettuata in tutti gli Stati membri.

Nell'ambito delle tematiche affrontate da questo studio, vanno segnalate, tra le decisioni successive alla Direttiva, le seguenti:

Gestione del RAPEX

Decisione 2010/15 della Commissione del 16 dicembre 2009 recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE. La Commissione adotta nuove linee guida al fine di semplificare la gestione del sistema RAPEX e la procedura di notifica dei prodotti pericolosi. Queste linee guida sono destinate alle autorità nazionali responsabili della vigilanza del mercato.

PRODOTTI BIOCIDI – DIMETILFUMARATO

Decisione 2009/251/CE della Commissione del 17 marzo 2009 che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato.

Il dimetilfumarato (DMF) è un prodotto utilizzato per la conservazione di taluni beni di consumo in fase di stoccaggio o di trasporto (mobili, calzature, indumenti in pelle, ecc.). Può provocare gravi reazioni cutanee (dermatiti da contatto), e i suoi effetti nocivi sono stati provati da studi clinici.

A partire dal 1° maggio 2009, agli Stati membri è stato fatto obbligo di garantire che siano vietate la commercializzazione e la messa a disposizione dei prodotti contenenti DMF. I prodotti già disponibili sul mercato devono essere ritirati e i consumatori devono essere informati sui rischi legati a questi prodotti. Un "prodotto contenente DMF" significa che contiene oltre 0,1 mg di DMF per kg di prodotto o parte del medesimo.



1.2.2. Europa: Regolamento REACH (Allegato 7)

Il *Regolamento (CE) n. 1907/2006* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente *la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche*, è denominato *REACH* ("Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals").

Istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la *direttiva 1999/45/CE* e che abroga il *regolamento (CEE) n. 793/93* del Consiglio e il *regolamento (CE) n. 1488/94* della Commissione, nonché la *direttiva 76/769/CEE* del Consiglio e le direttive della Commissione *91/155/CEE*, *93/67/CEE*, *93/105/CE* e *2000/21/CE*. Ha lo scopo principale di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da sostanze chimiche già esistenti (introdotte sul mercato prima del settembre 1981) e nuove (dopo il settembre 1981) e al contempo di mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica europea.

Prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nella Comunità in quantità maggiori di una tonnellata per anno: si tratta, secondo le stime della Commissione Europea, di circa 30.000 sostanze chimiche in commercio.

La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di alcune informazioni di base sulle sue caratteristiche e, in mancanza di dati disponibili, nell'esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali.

Il REACH è costituito da XV Titoli, suddivisi in 141 articoli e 17 allegati tecnici e, trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, non necessita di alcun atto di recepimento od attuazione ed è immediatamente applicato dagli Stati membri con scadenze diverse per i vari titoli.

Complessivamente prevede:

- la valutazione dei test proposti dalle imprese per le sostanze prodotte o importate nella U.E. in quantità superiori a 100 tonnellate per anno;
- la valutazione da parte degli Stati membri di alcune sostanze considerate prioritarie;



- la predisposizione da parte dell'industria di una "relazione sulla sicurezza chimica" per ciascuna sostanza prodotta o importata in quantità superiori a 10 tonnellate per anno;
- l'autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze "estremamente preoccupanti", come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) e gli "interferenti endocrini";
- l'adozione di restrizioni di portata generale per alcune categorie di sostanze, allo scopo di tutelare la salute umana e proteggere l'ambiente;
- l'abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di semplificare il quadro normativo in materia di sostanze chimiche;
- l'accesso del pubblico alle informazioni sulle proprietà tossicologiche e ambientali delle sostanze chimiche;
- un'attività di informazione e assistenza tecnica alle imprese (help-desk nazionali);
- l'effettuazione di attività di controllo e vigilanza da parte degli Stati membri per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento.

Il Titolo X istituisce *l'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA - European Chemicals Agency)* allo scopo di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del regolamento e di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti.

Il Regolamento (CE) n.1907/2006 ha demandato agli Stati membri il compito di:

1. definire il piano dei controlli, la sorveglianza e le sanzioni (art.126)
2. stabilire le misure di accompagnamento/supporto alle imprese

Allegato XIV

L'elenco delle sostanze la cui produzione, commercializzazione e utilizzo nel territorio dell'Unione Europea deve essere soggetto ad autorizzazione è contenuto nell'Allegato XIV del Regolamento, modificato dal Regolamento 143/2011 del 17 febbraio 2011, dal

Regolamento 125/2012 del 14 febbraio 2012 e dal comunicato ED/87/2012 del 15/06/2012 dell'ECHA.

Allegato XVII

L'elenco delle "restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi" è contenuto nell'Allegato XVII del Regolamento. Queste sostanze non sono soggette ad autorizzazione preventiva: importatori, utilizzatori e distributori devono garantire le restrizioni ivi elencate.

Rispetto alla passata legislazione in materia, la novità introdotta è l'inversione dell'onere della prova. In altri termini, è l'industria chimica a garantire, attraverso una particolare serie di test sulle materie prime, la non dannosità dei prodotti che produce e/o commercializza e non è più lo Stato membro a dover legiferare per consentire la circolazione dei prodotti chimici.

E' presente anche una revisione delle schede di sicurezza (SDS o MSDS). A partire dal 1° giugno 2007 le schede di sicurezza devono essere aggiornate, conformemente all'allegato II del Regolamento; tuttavia, è stato precisato dall'Unione Europea che tale revisione va resa non a partire dall'entrata in vigore del regolamento ma solo alla prima occasione utile (ad esempio se si introducono cambiamenti nel prodotto che si commercializza o se cambiano le sue frasi di rischio).

1.2.3 Europa: Ecolabel (Allegato 8)

L'Ecolabel UE (Regolamento CE n. 66/2010) è il marchio dell'Unione Europea di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, attraverso il rilascio di un'etichetta che, nel caso di articoli tessili e calzaturieri, attesta che il prodotto ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.

Il marchio Ecolabel UE è su base del tutto volontaria. I fabbricanti, gli importatori o i distributori possono richiederlo una volta verificato il rispetto dei criteri da parte dei prodotti.



La procedura per l'ottenimento in Italia prevede che l'azienda richiedente faccia domanda all'ISPRA di Roma, corredandola con la documentazione tecnica necessaria relativa al proprio gruppo di prodotti.

Segue quindi l'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'ISPRA, finalizzata a verificare la conformità del prodotto ai criteri Ecolabel.

I criteri ecologici e prestazionali sono messi a punto in modo tale da permettere l'ottenimento dell'Ecolabel UE solo da parte di quei prodotti che abbiano raggiunto l'eccellenza ambientale; sono revisionati e resi più restrittivi quando se ne verifica la necessità.

Ad esempio, in data 13/06/2014, sono stati pubblicati i nuovi Criteri per Prodotti Tessili: Decisione 2014/350/UE del 5.06.2014 che abroga i precedenti Criteri contenuti nella Decisione 2009/567/CE del 9/7/2009.

I requisiti generali stabiliscono che il prodotto finito e le formule di produzione usate per fabbricarlo non possono contenere le sostanze pericolose di cui all'*elenco delle sostanze soggette a restrizioni d'uso, ai limiti di concentrazione specificati o superiori o conformemente alle restrizioni specificate.*

Relativamente al tessile, le restrizioni d'uso sono applicabili alle seguenti fasi di produzione della catena di approvvigionamento:

- filatura di fibre e filati
- sbiancamento e pretrattamento
- tintorie
- processi di stampa
- processi di finitura
- tutte le fasi produttive
- prodotto finito



1.2.4 Europa: UNI/TR 11359 "Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di abbigliamento, arredamento, calzaturiero, in pelle e accessori"

Su proposta dell'Associazione Tessile e Salute che ha anche coordinato il gruppo di lavoro preposto, nel maggio 2010, l'ente di normazione italiano UNI ha pubblicato la norma "UNI/TR 11359. Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di abbigliamento, arredamento, calzaturiero, in pelle e accessori"

Il documento è diviso in tre parti: rischio chimico, rischio fisico-meccanico e rischio fuoco. E' il primo documento normativo in Europa che prende in considerazione in modo sistematico questa complessa materia.

Il rapporto tecnico considera i principali aspetti per la sicurezza e per la salute umana da tenere presenti in sede di produzione di prodotti tessili, di abbigliamento, arredamento, calzaturieri, in pelle e dei loro accessori.

Si applica ad ogni tipologia dei prodotti sopra citati e descrive i parametri e le sostanze chimiche critiche, i loro rischi potenziali, i materiali in cui possono essere ritrovati e quale(i) metodo(i) di analisi possono essere usati per la loro identificazione. I requisiti cogenti sono riportati come informazione nella parte finale del documento.

L'identificazione univoca delle sostanze prese in considerazione avviene mediante indicazione del numero di CAS (n° CAS) assegnato dal Chemical Abstract Service, una divisione della American Chemical Society.

Per ciascuna delle singole sostanze o della categoria di appartenenza sono presenti: una sintetica premessa di spiegazione tecnica, una descrizione dei rischi potenziali, i metodi di analisi, note e tabelle riassuntive di sintesi.

Il rischio chimico è definito per livelli di priorità:

- Livello di priorità 1 – cogente a livello comunitario: l'eventuale presenza di queste sostanze è sottoposta a regolamentazione comunitaria (CE);
- Livello di Priorità 2 – cogente a livello di singoli Stati: l'eventuale presenza di queste sostanze è sottoposta a regolamentazione da parte di alcuni Stati;



- Livello di Priorità 3 – volontario su norma comunitaria: sono sostanze richiamate dai criteri di accettabilità per i marchi comunitari Ecolabel;
- Livello di Priorità 4 – volontario: sostanze la cui presenza è richiamata da etichette volontarie.

Sono definiti i limiti di accettabilità ovvero il valore massimo, oppure l'intervallo di valori ammessi. Per valore massimo si intende, in questo documento, il limite fino al quale la presenza della sostanza è tollerata. Il limite di accettabilità è stabilito da dispositivi legislativi cogenti, dalle decisioni comunitarie in materia di etichettatura ecologica oppure è indicato nel documento in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche.

Le tipologie degli articoli (tessili, in pelle, calzature, ecc.) sono suddivise in tre categorie come di seguito specificato:

- categoria 1 – prodotti destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi
- categoria 2 – prodotti destinati all'uso a diretto contatto con la pelle
- categoria 3 – prodotti destinati all'uso non a diretto contatto con la pelle

Infine la norma fornisce informazioni utili per la progettazione di prodotti che minimizzino rischi di tipo fisico-meccanico per gli utilizzatori e considera il comportamento dei prodotti tessili qualora vengano sottoposti all'azione di una fiamma o di una sorgente di calore di lieve entità per garantire un livello minimo di sicurezza per l'utilizzatore privato, compatibile con cause di natura accidentale.

1.2.5 Europa: Final Draft CEN/TR 16741 "Textiles and textile products – Guidance on health and environmental issues"

Il Final Draft Fpr CEN/TR 16741 *"Textiles and textile products - Guidance on health and environmental issues related to chemical content of textile products intended for clothing, interior textiles and upholstery"* è stato preparato dal Comitato Tecnico CEN/TC 248 "Textiles and textile products" e deve ancora essere definitivamente approvato.



Lo scopo del rapporto tecnico è quello di dare indicazioni in merito ai rischi per l'ambiente e per la salute correlati con i prodotti tessili (compresi gli accessori) che vanno a diretto contatto con la pelle o in generale con il corpo umano e, conseguentemente, di aiutare le imprese nella comprensione ed utilizzo delle sostanze chimiche all'interno delle filiere produttive.

Il fine ultimo è quello di guidare le aziende verso una produzione di articoli tessili perfettamente rispondenti ai criteri richiesti dal Regolamento Europeo REACH.

Il rapporto però non intende minimamente sostituirsi alla legislazione esistente e rimanda il lettore alla consultazione puntuale di quanto riportato nella legge.

Contiene raccomandazioni generali sul fatto che gli articoli tessili non debbano contenere sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o sostanze elencate nell'Allegato XVII del Regolamento REACH, oltre il limite dello 0,1% in peso.

Raccomanda, in merito al Regolamento REACH, di consultare la lista delle sostanze SVHC (Substances Very High Concerned) definite dall'articolo 57, quelle Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti e Bioaccumulabili (vPvB) in accordo con l'allegato XIII.

Fornisce inoltre una serie di criteri indicativi della presenza di determinate sostanze pericolose in articoli tessili in relazione alla composizione fibrosa di questi e al tipo di finissaggio eseguito (stampa, coating ecc.)

Infine riporta, per ciascuna delle 15 famiglie di sostanze pericolose considerate, specifiche in merito alle caratteristiche della singola sostanza, alle motivazioni alla base della sua classificazione come "pericolosa" e alle metodologie analitiche per la sua identificazione in articoli tessili.



1.2.6 Stati Uniti: Customs and Border Protection (CBP) (Allegato 9)

L'amministrazione doganale statunitense *U.S. Customs and Border Protection (CBP)*, omologa dell'Agenzia delle Dogane italiana, si occupa, tra le altre cose, di:

- verifica dei requisiti fitosanitari dei prodotti provenienti dall'estero;
- tutela delle frontiere USA dall'ingresso di sostanze tossiche;
- protezione dell'industria nazionale contro la concorrenza sleale straniera.

La normativa doganale deriva dall'applicazione del Trade Act 2002 e del Custom Modernisation Act (Titolo VI del North America Free Trade Agreement Implementation Act), entrato in vigore l'8 dicembre 1993 e noto come "Mod Act".

Le disposizioni in esso contenute hanno trasferito in capo all'importatore la responsabilità giuridica di dichiarare il valore, la classificazione, l'origine e l'aliquota del dazio applicabile alla merce immessa, secondo il principio cardine "*Informed compliance*", che consiste nella condivisione delle responsabilità derivanti da operazioni doganali tra il CBP (U.S. Customs and Border Protection) e gli importatori.

Tutti i prodotti che vengono importati negli Stati Uniti devono essere propriamente etichettati.

I prodotti tessili sono soggetti a numerose norme di etichettatura emesse dalla *FTC (Federal Trade Commission)* ed inerenti la composizione del tessuto, le istruzioni di lavaggio e la dichiarazione circa la presenza di specifici materiali.

La dogana statunitense richiede particolari ed ulteriori certificazioni e/o autorizzazioni da parte delle competenti Agenzie federali per determinati prodotti tra i quali i prodotti tessili, la lana e le pellicce, in quanto considerati trade-sensitive. Pertanto, sono soggetti ad un maggior numero di controlli rispetto ad altri semilavorati.

Con specifico riferimento al settore calzaturiero, analogamente al settore tessile, oltre alla normale documentazione attestante le caratteristiche dei prodotti importati, l'ingresso di ogni prodotto va accompagnato da ulteriori documenti inerenti l'origine, le tariffe doganali e i prodotti in lana.



1.2.7. Stati Uniti: Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) (Allegato 10)

Il *Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA)* del 2008 è una legge statunitense che limita i livelli di sostanze pericolose nei prodotti importati o realizzati negli Stati Uniti. La legge, nota come *Public law 110-314*, modifica e migliora molte disposizioni della CPSC (Consumer Product Safety Commission), compreso il *CPSA-Consumer Product Safety Act*. Aumenta il budget della CPSC, impone nuovi test, richiede requisiti e pone nuovi limiti per alcune sostanze comuni nella maggior parte dei beni di consumo (compresi abbigliamento, scarpe, accessori), soprattutto per quelli destinati ai bambini da 0 a 12 anni ('children's product').

Alla fine del 2011, la CPSC ha rafforzato i requisiti del CPSIA relativi ai giocattoli e ai prodotti destinati ai bambini, definendoli come 'qualsiasi prodotto di consumo creato e destinato principalmente a bambini di 12 anni o più giovani'.

CPSIA si concentra soprattutto su due tipologie di sostanze, il Piombo e gli Ftalati, secondo le seguenti indicazioni:

Piombo

- Pb nei rivestimenti per superfici e nelle vernici viene ridotto dal limite precedente di 600 ppm a quello di 90 ppm (a partire da agosto 2009)
- Il contenuto totale di Pb nei substrati dei prodotti per bambini viene ridotto a 300 ppm (a partire da agosto 2009) e a 100 ppm (a partire da agosto 2011)

Ftalati

- DEHP, DBP e BBP: vietati, a partire da febbraio 2009, in tutti gli articoli per bambini e giocattoli (di importazione, di produzione o di distribuzione) in concentrazioni maggiori allo 0,1%
- DINP, DIDP, DnOP: vietati in tutti gli articoli per bambini e giocattoli che possono essere messi in bocca in concentrazioni maggiori allo 0,1%



General Conformity Certificate (GCC)

La legge richiede che i produttori dei beni di consumo soggetti alle regole del *consumer product safety* forniscano un certificato generale di conformità GCC che garantisca, a fronte di un ragionevole programma di prove, che il prodotto sia conforme con le regole di sicurezza applicabili. Questo certificato deve accompagnare l'articolo lungo tutta la catena di distribuzione, fino al venditore e deve essere disponibile per eventuali ispezioni da parte del CPSC.

Children's Product Certificate

I prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 12 anni devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere conformi a tutti i requisiti di sicurezza applicabili
- essere testati per la conformità presso un laboratorio terzo, *accreditato ed accettato dal CPSC*
- essere accompagnati da un apposito certificato di conformità (Children's Product Certificate)
- avere impresse le informazioni inerenti la tracciabilità sul prodotto stesso e sul packaging, se possibile.

Il mancato rispetto di questi requisiti potrebbe significare il ritardo o addirittura il sequestro dei prodotti all'ingresso degli Stati Uniti, nonché l'applicazione di multe o sanzioni, definite dal CPSC. La legge aumenta le sanzioni civili e quelle penali previste per tale mancanza.

1.2.8. Stati Uniti: Toxic Substances Control Act (TSCA) (Allegato 11)

Il *Toxic Substances Control Act*, approvato dal Congresso degli Stati Uniti nel 1976, è amministrato dall'EPA (Environmental Protection Agency degli Stati Uniti).

L'obiettivo di questa legge era quello di proteggere la popolazione da *'irragionevoli rischi per la salute e per l'ambiente'* (*unreasonable risk of injury to health or the*

environment), attraverso una regolamentazione delle sostanze chimiche prodotte e messe sul mercato.

Nel contesto di TSCA, il termine di 'chemical substance' significa: *qualsunque sostanza organica o inorganica, con una specifica identità molecolare, includendo qualsiasi combinazione di queste sostanze che avviene per intero o in parte, per risultato di reazioni chimiche o naturali, e qualunque elemento o radicale.*

La legge divide le sostanze in due grandi categorie: le 'existing chemicals', ovvero le sostanze già presenti sul mercato quando la legge è stata approvata e le 'new chemicals' che sono tutte le sostanze inserite sul mercato dopo l'atto del 1976.

Regolamentazione 'existing chemicals'

Le sostanze già presenti sul mercato, circa 62.000, sono state semplicemente approvate, considerandole prive di 'rischi irragionevoli' e inserite nella lista *TSCA Inventory*.

Esistono pochissimi test e ricerche effettuati su queste sostanze: nel contesto della legge, l'EPA ha infatti una scarsa autorità per poter ottenere sufficienti informazioni sul rischio da parte dei produttori. In pratica EPA, prima di avanzare richieste, deve adempiere a una serie di formalità, tra cui principalmente la dimostrazione che per la sostanza in esame esista un 'rischio irragionevole per la salute umana e per l'ambiente'.

Regolamentazione 'new chemicals'

Le aziende devono comunicare all'EPA l'intenzione di immettere sul mercato una sostanza non presente nella TSCA Inventory utilizzando il cosiddetto PMN (Pre-Manufacturing Notice).

Nel PMN non sono richiesti test di tossicità: EPA deve determinare, tramite modelli computerizzati, se la sostanza può presentare dei 'rischi irragionevoli per la salute umana e per l'ambiente'. Dal ricevimento del PMN, EPA ha solo 90 giorni a disposizione per agire prima che il prodotto venga messo sul mercato: se non si riesce a dimostrare che esistono rischi concreti, non c'è modo di bloccare la produzione.



Al termine della revisione del PMN, la società che lo ha presentato deve produrre un NOC (Notice of Commencement of Manufacture or Import) e inviarlo all'EPA entro 30 giorni.

Una sostanza entra a far parte del TSCA Inventory e diventa un '*existing chemicals*' non appena un NOC completo arriva all'EPA.

EPA ha sviluppato il modello SE per permettere alle aziende di testare *volontariamente* il rischio di salute e ambientale correlato ai loro nuovi prodotti.

Complessivamente però non esistono dati sufficienti per valutare in modo completo il rischio delle nuove sostanze.

La lista (Inventory) ha attualmente circa 84.000 sostanze, ma solo 200 circa sono state correttamente testate.

TSCA non separa le sostanze in 'tossiche' e 'non tossiche', piuttosto ne proibisce la produzione o l'importazione se tali sostanze non sono comprese nel TSCA Inventory.

Le famiglie di sostanze che sono state regolate riguardano i *Bifenoli Policlorurati* (PCB) al sottocapitolo I, l'*Amianto* al sottocapitolo II, il *Radon* al sottocapitolo III e l'esposizione al *Piombo* al sottocapitolo IV.

Se un produttore o un importatore vuole immettere sul mercato una sostanza di cui non conosce lo status nei confronti della Inventory, può ottenere una determinazione scritta da parte dell'EPA se dimostra un 'intento genuino', ovvero fornisce un 'Bona Fide Intent'.

Negli anni ci sono state molte critiche a questa legge, data la carenza di reali dati di tossicità e quindi di garanzia di sicurezza. Il tutto ha frenato anche l'investimento nella 'green chemistry' e lo sviluppo tecnologico. Per ovviare alle criticità del TSCA molti Stati hanno inoltre adottato leggi interne, creando una situazione complessa che andrebbe uniformata.

CSIA - proposta di riforma in itinere del 2013

Dal 1976 ad oggi il TSCA non ha praticamente subito riforme significative. L'unico importante tentativo di riforma è stato avviato nel 2013, con il nome di CSIA '*Chemical Safety Improvement Act*'. Questa riforma permetterebbe di ottenere



migliorie in quasi tutte le sezioni della legge. Consetirebbe infatti all'EPA di avere maggiori poteri per richiedere dati di tossicità ai produttori/importatori ed, essendo una legge federale, annullerebbe le varie leggi nate a livello nazionale.

CSIA darebbe maggiori garanzie di sicurezza perché richiede che tutte le sostanze, anche gli 'existing chemicals' siano sottoposte a valutazione.

EPA dovrebbe stabilire quali sono i *prodotti chimici prioritari*, ovvero quelli potenzialmente più pericolosi e procedere a un 'safety assessment', utilizzando i migliori strumenti scientifici a disposizione. Sulla base dei risultati ottenuti, EPA dovrebbe stabilire le restrizioni affinché la sostanza raggiunga un 'safety standard', in caso contrario può decidere di bandire la sostanza stessa.

CSIA renderebbe quindi più facile per EPA richiedere test e informazioni ai produttori di sostanze.

La riforma garantirebbe anche un migliore controllo sui prodotti di importazione.

E' prevista inoltre una maggiore informazione dei consumatori, pur proteggendo la proprietà intellettuale.

1.2.9 Stati Uniti: Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act) (Allegato 12)

La *Proposition 65* è una norma introdotta in California su iniziativa popolare nel 1986.

Tale legge ha imposto allo Stato la pubblicazione di una lista di sostanze chimiche note per essere cancerogene, teratogene o tossiche per la riproduzione.

La lista viene aggiornata almeno una volta all'anno e attualmente include più di 800 sostanze, tra cui anche Piombo, Cadmio, Mercurio, Ftalati, Acrilamide, DEHP, Bisfenolo A, ecc. L'ente che si occupa dell'applicazione della norma è l'Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) che è parte della California Environmental Protection Agency (Cal/EPA).

OEHHA ha il compito di mantenere una lista aggiornata delle sostanze chimiche sottoposte all'applicazione della legge: periodicamente nuove sostanze sono aggiunte all'elenco e occasionalmente alcune vengono rimosse (vedi 'Mechanism for listing and delisting chemicals under Prop 65').



La legge non proibisce l'uso di sostanze nocive, ma impone alle aziende che le utilizzano l'obbligo di informare il pubblico sull'esposizione a tali sostanze e sui possibili rischi. In poche parole, il consumatore deve essere informato e messo nelle condizioni di decidere in modo autonomo se limitare la propria esposizione.

La Prop 65 non si applica ad imprese con meno di 10 dipendenti.

Quando una nuova sostanza viene aggiunta alla lista, le aziende hanno un anno di tempo per adeguarsi, modificando i loro prodotti o fornendo avviso ai consumatori.

Per molte delle sostanze presenti nella lista sono stati stabiliti dei livelli di sicurezza che si dividono in NSRLs (No Significant Risk Levels) per sostanze cancerogene e in MADLs (Maximum Allowable Dose Levels) per sostanze che causano problemi di riproduzione e sono espressi in $\mu\text{g}/\text{giorno}$.

I limiti massimi accettabili sono indipendenti dai livelli fissati in Europa o in USA (da legge Federale) e sono spesso notevolmente inferiori, per cui la conformità agli standard europei e a quelli USA non garantisce il rispetto della Prop 65.

Per le sostanze ancora prive di limiti di sicurezza è obbligatorio fornire l'avviso agli utenti ogni volta se ne riscontri una quantità anche minima. Il linguaggio standard dell'avviso è il seguente:

***AVVISO:** Questo prodotto contiene sostanze chimiche note allo Stato della California per causare cancro, malformazioni congenite e altri danni riproduttivi.*

Si tratta di una comunicazione piuttosto allarmante ma alla quale i consumatori della California stanno diventando avvezzi, data la frequenza di tali avvisi.

Meccanismi di incremento della lista di sostanze.

Esistono quattro principali modi per aggiungere una sostanza alla lista della Prop 65.

- 1) Decisione da parte di due Comitati di esperti che fanno parte dell'OEHHA e che si basano sulle più qualificate conoscenze scientifiche disponibili. I due Comitati sono il CIC (Carcinogen Identification Committee) e il DART (Developmental and Reproductive Toxicant Identification Committee)
- 2) Una sostanza viene formalmente identificata come cancerogena o tossica per la riproduzione da un ente considerato autoritario per la Prop 65 (US Environmental Protection Agency, Food and Drug Administration, National



Institute for Occupational Safety and Health, National Toxicology Program, Agency for Research and Cancer)

- 3) Uno Stato o un'Agenzia federale richiede formalmente che una sostanza venga identificata come cancerogena o tossica per la riproduzione
- 4) Una sostanza risponde a certi requisiti scientifici ed è identificata come cancerogena o tossica per la riproduzione nel California Labor Code, sezione 6382 (b)(1) o (d). Questo è stato il metodo adottato per definire la prima lista di sostanze e continua ad essere utilizzato come base di lavoro.

Richieste per le compagnie che fanno business in California. Avvisi.

Le compagnie che intendono fare affari con la California devono produrre un *avviso* 'chiaro e ragionevole' prima di esporre intenzionalmente chiunque ad una sostanza riportata nella lista. Le modalità di avviso possono essere diverse: etichetta sul prodotto, avvisi sui posti di lavoro, pubblicazione di note su riviste, ecc...

Dal momento in cui una sostanza entra nella lista, ci sono 12 mesi di tempo per preparare gli avvisi.

La Prop 65 proibisce anche alla compagnie di scaricare sostanze della lista in acque potabili. Per gli scarichi si hanno 20 mesi di tempo per adeguarsi alle variazioni.

Per legge l'avviso va fornito a meno che l'esposizione sia al di sotto dei livelli di sicurezza, definiti 'Safe harbor levels'.

Safe harbor levels.

Per aiutare le compagnie a valutare se l'avviso sia necessario o meno, l'OEHHA ha sviluppato i *Safe harbor levels*. Se l'esposizione alle sostanze è inferiore a questi livelli, non è necessario l'avviso e non è proibito lo scarico nelle acque potabili.

Questi livelli consistono nel *No Significant Risk Levels (NSRLs)* per le sostanze cancerogene e nel *Maximum Allowable Dose Levels (MADLs)* per le sostanze che causano difetti alla nascita o danni alla riproduzione.

NSRL è definito come il livello di esposizione che causa non più di un caso di cancro in 100.000 individui esposti alla sostanza per 70 anni.

MADL viene ricavato tramite il concetto di 'no observable effect level', ovvero il livello di esposizione che non ha mostrato alcun pericolo per gli uomini e per gli animali di



laboratorio. Prop 65 richiede che questo livello sia diviso per 1000 per definire il MADL, in modo da avere ampi margini di sicurezza.

OEHHA ha stabilito ad oggi i livelli di sicurezza di circa 300 sostanze e sta continuando a lavorare su altre sostanze, secondo una priority list. La priorità dipende dalla disponibilità di dati scientifici, dal potenziale di esposizione, dall'interesse dimostrato dalle parti in causa, da input di privati o dell'ufficio del Procuratore Generale.

Nel caso di sostanze presenti nella lista, per le quali non siano ancora stati definiti i limiti di sicurezza, è necessario fornire l'avviso, a meno che la compagnia non sia in grado di dimostrare che i livelli di esposizione non pongono rischi significativi per il cancro o per il sistema riproduttivo. OEHHA ha sviluppato dei regolamenti per guidare il calcolo di tali livelli (Articolo 7 e 8 del Titolo 27 del California Code of Regulations).

Data la complessità di questi calcoli, però, la parte in causa è spesso scoraggiata e si appoggia a professionisti se crede che ci siano i requisiti per evitare l'avviso.

Problemi legali.

La Prop 65 ha il merito di aver aumentato l'attenzione pubblica nei confronti delle sostanze pericolose e di aver stimolato i produttori ad escludere le sostanze incluse nella lista dai loro manufatti. Questa legge però comporta per le aziende che vogliono commerciare in California dei costi molto elevati per testare i prodotti, per sviluppare sostanze alternative a quelle della lista, per ridurre gli scarichi, per preparare gli avvisi, ecc...

E' importante inoltre sottolineare che, nel caso di prodotti finali destinati al mercato californiano, anche i produttori della materia prima e dei semilavorati sono tenuti a rispettare la Prop 65 e a fornire l'avviso richiesto dalla legge.

Per i motivi espressi, OEHHA sta lavorando per rendere le richieste della legge chiare e in accordo con il rigore scientifico.



1.2.10 Stati Uniti: Federal Hazardous Substances Act (15 U.S.C. §§1261 - 1278) (Allegato 13)

La *Federal Hazardous Substances Act (FHSA)* obbliga all'etichettatura di articoli considerati pericolosi per la salute del consumatore, dando anche informazioni su come procedere nell'immediato, in caso di insorgenza di problemi.

La *FHSA* permette alla *Consumer Product Safety Commission* di proibire la circolazione di articoli ritenuti pericolosi per i quali l'etichettatura stessa non sia considerata sufficiente per prevenire il rischio.

Definisce quindi le regole e i requisiti, aggiornandoli nel tempo, per stabilire se per un determinato articolo sia necessaria l'etichettatura o se ne sia proibito il commercio.

L'obbligatorietà dell'etichetta è prevista per gli articoli ritenuti tossici, corrosivi, infiammabili, irritanti, sensibilizzanti o comunque potenzialmente in grado di provocare un danno alle persone durante un uso ragionevolmente prevedibile, inclusa una possibile ingestione accidentale da parte dei bambini.

FHSA considera articoli che hanno a che fare con le persone o con i luoghi in cui le persone vivono. Attraverso l'etichettatura, si forniscono informazioni specifiche circa i comportamenti da adottare nei confronti di determinati prodotti per garantire la propria protezione e quella dei bambini.

Ogni possibile rischio ha una sua precisa definizione nella *FHSA* e, dove possibile, sono specificate le metodologie analitiche per valutare il potenziale pericolo degli articoli. Consiglia inoltre di esaminare l'articolo finito che arriverà al consumatore e non i suoi singoli componenti in modo separato.

Si specifica, ad esempio, che un prodotto è:

- Tossico, se può produrre dei danni immediati oppure a lungo termine alla persona se inalato, ingoiato o messo a contatto con la pelle;
- Corrosivo, se distrugge un tessuto ad esempio la pelle o gli occhi;



- Irritante, se, qualora non corrosivo, provoca un danno sostanziale alla cute o all'area del corpo con cui entra in contatto, sia immediatamente sia dopo utilizzo prolungato e ripetuto;
- Sensibilizzante, se in grado di produrre una reazione di sensibilizzazione entrando in contatto con una persona. Tale reazione diventa evidente nel corso del secondo contatto (fase scatenante).

La *FHSA* ha definito una lista di articoli proibiti, per i quali non era sufficiente un'etichettatura per informare in consumatore: tra questi, per ora, non ci sono prodotti appartenenti alle categorie esaminate in questo studio.

Sono stati vietati giocattoli e articoli per l'infanzia, contenenti sostanze proibite dalla *FHSA*, in quanto un bambino può venire facilmente a contatto con esse.

1.2.11 Stati Uniti: Flammable Fabrics Act (15 U.S.C. §§1191-1204) (Allegato 14)

La *Flammable Fabrics Act FFA* regola la produzione di articoli, tessili e non, altamente infiammabili, attraverso la definizione di standard per abbigliamento, tappeti, pigiami per bambini e altre famiglie di articoli non tessili.

Il fine è quello di eliminare dal mercato gli articoli tessili infiammabili e come tali pericolosi.

Gli standard definiscono anche i metodi di prova da eseguire sui prodotti tessili che sono classificati in 3 diverse fasce a seconda della velocità di innesto e propagazione della fiamma.

Gli standard minimi previsti per la classe 3 prevedono il non utilizzo nel settore dell'abbigliamento dei tessili ad essa appartenenti, a causa della rapida e intensa combustione. Tessili classificati nelle classi 2 e 3 sono quelli prodotti in fibre di rayon, seta e cotone.

Gli standard si applicano a tutti i tessili usati nell'abbigliamento, sia per adulti che per bambini, mentre molti indumenti da notte per bambini devono sottostare a requisiti ancor più stringenti.



Le prove da eseguire sono piuttosto severe, vanno compiute su più campioni, prima e dopo il loro lavaggio a secco e ad acqua.

Anni di prove hanno dimostrato che in genere prodotti realizzati con fibre di nylon, poliestere, acrilico e lana, e loro miste, soddisfano i requisiti della legge.

In ogni caso le aziende sono tenute ad eseguire test rappresentativi della loro produzione, conservando i risultati per possibili future contestazioni.

Inoltre la legislazione richiede che i test siano seguiti da laboratori autorizzati (third party testing), localizzati negli USA o all'estero e totalmente rispondenti ai requisiti richiesti per l'accettazione dei laboratori da parte della *CPSC Consumer Product Safety Commission* e quindi da questa accreditati.

Sotto il profilo delle barriere non tariffarie vanno quindi segnalate le disposizioni CPSIA (*Consumer Product Safety Improvement Act*) che dal 2008 (Part 1610) prevedono che le esportazioni di tessuti e abbigliamento di seta siano assoggettate al FFA (*Flammable Fabrics Act - 15 U.S.C. §§ 1191 - 1204*). Richiedendo quindi una speciale certificazione di conformità (*General Certificate of Conformity and Testing*) attestante la corrispondenza del prodotto con gli standard di sicurezza stabiliti in materia di infiammabilità.

Infine va segnalato che di questa tematica si occupa anche il *Code of Federal Regulations Title 16 - Part 1615 e 1616*.

1.2.12 Stati Uniti: Occupational Safety and Health Act of 1970 (Allegato 15)

E' la prima legge federale che regola la salute e la sicurezza all'interno del settore privato al fine di assicurare l'operatività dei lavoratori in un ambiente libero da pericoli riconosciuti, quali prodotti chimici tossici, ma anche privo di condizioni ambientali stressanti, quali il troppo freddo o il troppo caldo, sicuro nei confronti di rischi meccanici, ecc.



Per assicurare quanto sopra la legge ha istituito il *National Institute for Occupational Safety and Health (NIOHS)* e la *Occupational Safety and Health Administration (OSHA)*.

L'*OSHA*, divisione dell'*U.S. Department of Labor*, ha realizzato, in collaborazione con l'*EPA Environmental Protection Agency*, l'*Occupational Chemical Database*, in continuo aggiornamento. Questo database contiene dati provenienti da diverse agenzie governative inerenti le proprietà fisiche delle sostanze, le linee guida riguardanti l'esposizione ed informazioni sulle eventuali emergenze.

1.2.13 Stati Uniti: National Waste Minimization Program (Allegato 16)

L'*EPA Environmental Protection Agency* ha redatto la lista *Waste Minimization Priority Chemicals List*, contenente 31 sostanze chimiche, rintracciabili negli articoli o nei rifiuti, che vanno eliminate o quantomeno il cui uso nella produzione va sensibilmente ridotto adottando anche tecniche di riciclo.

La lista contiene 28 sostanze bioaccumulabili e tossiche (PBT) e tre metalli pesanti: cadmio, piombo e mercurio.

1.2.14 Stati Uniti: Washington Children's Safe Product Act (CSPA) (Allegato 17)

La legge muove dal principio che la prevenzione dell'esposizione a prodotti tossici è la via più garantente ed economica per tutelare la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente. In tale ottica definisce i requisiti che gli articoli per bambini devono avere per essere venduti nello Stato.

Tra i diversi requisiti, la CSPA limita anche la presenza di piombo, cadmio, ftalati e formaldeide nei suddetti articoli e definisce una serie di test da eseguire per assicurare che essi siano conformi alla legge.



La CSPA pubblica i risultati dei test effettuati: da questi emerge che molti articoli siano conformi alla legge, ma si evidenziano anche diverse difformità dovute soprattutto alla presenza di ftalati, cadmio e piombo.

Inoltre in numerosi articoli è stata riscontrata la presenza di formaldeide e di altre sostanze organiche volatili e questo pone alcuni interrogativi in merito agli articoli tessili e calzaturieri che debbano essere esportati nello Stato.

1.2.15 Stati Uniti: Standard Privati

La situazione, oltre che dal quadro normativo, è caratterizzata dalla diffusione di forme di *"capitolati di sostenibilità"*, con richieste ai fornitori di non utilizzare determinate sostanze e/o prodotti chimici ritenuti non sostenibili per l'impatto sull'ambiente e sulla salute o di utilizzarne altri entro limiti di soglia, a volte inferiori a quelli rilevabili analiticamente.

Queste iniziative sono spesso ispirate da logiche di marketing poco attente all'effettiva praticabilità delle richieste o a volte "suggerite" da organizzazioni ambientaliste con un approccio ideologico e anti industriale.

Caratteristica principale dei *"capitolati di sostenibilità"* sono le RSL, ovvero le Restricted Substances Lists che elencano una serie di (famiglie di) sostanze pericolose, che possono essere usate nel ciclo di lavorazione e quindi essere presenti sugli articoli e che vanno regolamentate per evitare problemi all'ambiente e alla salute del consumatore.

I *"capitolati di sostenibilità"* possono originare dalle grandi catene di distribuzione o da singoli brand italiani o americani, ma anche da enti riconosciuti di Paesi terzi, la cui certificazione viene richiesta dagli importatori/distributori americani.

Tali certificazioni a volte vanno oltre la "semplice" richiesta di conformità dell'articolo ad una RSL e prendono in considerazione anche le modalità di utilizzo delle sostanze chimiche. In alcuni casi, addirittura, richiedono l'utilizzo di sostanze chimiche acquistate esclusivamente da fornitori riconosciuti.



E' il caso dei due esempi riportati di seguito:

- Zero Discharge Programme ZDHC
- Bluesign System

Zero Discharge Programme ZDHC

E' un programma promosso da un'associazione comprendente diversi brand, tra gli altri Nike, Levi Strauss, M&S, Inditex, H&M, Puma, con il fine di ridurre il rischio per il consumatore e il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose provenienti da articoli tessili e calzaturieri (lungo l'intero loro ciclo di vita), tramite l'utilizzo di prodotti chimici "sicuri".

Il programma ha coinvolto nel tempo anche imprese chimiche ed altri stakeholder per raggiungere nel 2020 il livello zero di rilascio da tutti gli articoli, eliminando le sostanze pericolose dalla produzione. Tale ambizioso risultato si vuole raggiungere attraverso lo screening delle sostanze pericolose ad oggi utilizzate e lo sviluppo di linee guida da utilizzare nelle aziende e valide per tutta la supply chain.

Bluesign System

Si tratta di un sistema di certificazione promosso da un ente svizzero che vuole garantire la sostenibilità degli articoli tessili, riducendo l'impatto della produzione sulle persone e sull'ambiente.

Più che di una certificazione di prodotto si tratta di una certificazione di processo, rilasciata dopo una serie di controlli in azienda, finalizzati ad escludere l'utilizzo di sostanze pericolose.

Definisce i requisiti per ogni step della produzione, basati sulla definizione di BAT (Best Available Technology) ed impone i limiti di presenza di numerose sostanze pericolose sull'articolo finale, attraverso una lista delle sostanze ristrette che tiene conto anche del Regolamento REACH.

Prende inoltre in considerazione anche principi di sostenibilità etica e di responsabilità sociale.



2. CRITICITÀ PER IL SISTEMA IMPRESE



2.1 Identificazione delle problematiche per le aziende e filiere italiane

Nella classifica mondiale dei primi venti Paesi esportatori l'Italia è arretrata dalla nona posizione alla undicesima.

Rispetto all'inizio degli anni duemila e anche nel quinquennio della crisi, si sono ulteriormente attenuati i vantaggi comparati nell'insieme dei settori tradizionali, e in particolare nel sistema moda. l'indebolimento dei vantaggi comparati netti nei settori tradizionali ... contrasta con quanto emerge da dati basati soltanto sulle esportazioni, che mostrano una persistenza della specializzazione nei prodotti tradizionali rispetto agli altri paesi dell'Eurozona. Questa discrepanza può essere interpretata come un segno di partecipazione più intensa alle reti produttive internazionali, dalle quali le imprese italiane più competitive traggono gli input intermedi importati necessari per difendere la forza della propria specializzazione. (Rapporto ICE 2013-2014)

In questo contesto difficile appare leggermente migliore la situazione del mercato nord-americano in quanto: *Il modesto incremento registrato nel 2013 della quota italiana sulle esportazioni è stato frutto per lo più di guadagni acquisiti in alcune aree extra-Europee, in particolare in Medio Oriente e Nord Africa, ma anche in America settentrionale e in Asia orientale. La presenza produttiva delle imprese italiane sui mercati internazionali ... ha subito un ripiegamento nell'ultimo biennio. La flessione ha colpito soprattutto le partecipazioni nell'Unione Europea e in Asia orientale, mentre è cresciuta la quota di addetti e fatturato realizzata nel Nord-America. (Rapporto ICE 2013-2014)*

Questo mercato ed in particolare quello degli Stati Uniti appare però molto complesso in termini di norme e regole che disciplinano gli standard tecnici e caratterizzato da un duplice livello regolamentare, quello statale e quello federale, spesso disomogenei tra loro.

Tale complessità finisce per assumere il carattere di barriere non tariffarie che hanno lo scopo di ridurre le importazioni, in quanto consistono in regole applicate in modo



tale da rendere difficile o particolarmente costoso il loro recepimento e/o rispetto da parte di produttori stranieri.

Possono essere costituite da standard di qualità su determinati prodotti o da regolamenti sanitari; generalmente si tratta di vincoli che vengono giustificati per motivi di salute o di sicurezza, oppure vengono imposti dei requisiti che riguardano standard sanitari.

All'interno di questi standard, siano essi normative, marchi privati o capitolati inerenti le sostanze chimiche, non esiste una distinzione specifica per i 4 settori specificati nel rapporto: solitamente si differenzia solo tra 'textile' e 'leather' , definendone i rispettivi limiti e metodi analitici.

Conseguentemente l'analisi è stata condotta su queste due macro-categorie, evidenziando le problematiche per le Aziende del Made in Italy derivanti dalla attuale situazione.

Nei paragrafi a seguire si riportano le criticità riscontrate dalla puntuale valutazione dei requisiti richiesti da tali norme e regole per gli articoli dei settori di interesse.

2.2 Requisiti chimici quali barriere tecniche (Allegati 2, 3, 4, 5)

Le sostanze pericolose potenzialmente presenti negli articoli considerate da questo rapporto sono centinaia, sono riportate negli allegati (*Allegati 2, 3, 4 e 5*) ed andranno tutte considerate all'atto di una qualsiasi iniziativa che miri ad una convergenza di requisiti tra gli USA e la UE.

Per queste sostanze è richiesta la 'non presenza' negli articoli oppure la presenza entro certi limiti definiti. Spesso tali dati devono essere certificati e supportati da analisi eseguite in laboratori accreditati.

Cercando di restringere di molto il campo e dare un'indicazione delle criticità più frequenti e/o importanti si possono elencare le seguenti sostanze chimiche:



- ftalati
- piombo
- cadmio
- formaldeide
- alchilfenoli e nonilfenoli

Ftalati

Composti utilizzati principalmente per rendere morbidi articoli in PVC. Possono essere presenti in articoli tessili, ad esempio inserti gommosi applicati a pigiami per bambini e abbigliamento femminile, o calzaturieri.

Piombo

Metallo che può essere presente in tracce in miscele chimiche utilizzate nei processi produttivi, sia in articoli tessili che calzaturieri.

Cadmio

Metallo che può essere presente in tracce in miscele chimiche e coloranti utilizzate nei processi produttivi, sia in articoli tessili che calzaturieri.

Formaldeide

Sostanza piuttosto ubiquitaria: può essere presente in miscele chimiche, in polimeri o come residuo di reazione. Conseguentemente può essere rilevata negli articoli.

Alchilfenoli e nonilfenoli

Sono presenti in detergenti utilizzati, prevalentemente nel Far East, in moltissime lavorazioni e quindi riscontrabili sugli articoli siano essi tessili che calzaturieri.

Va segnalata inoltre una criticità specifica per chi produce e commercializza articoli in poliammide (nylon). La California's Office of Environmental Health Hazard Assessment OEHHA intenderebbe infatti ridurre il valore di emissione (VOC) nell'ambiente di caprolattame e questo equivarrebbe in pratica ad escludere l'uso della poliammide 6 (nylon) soprattutto nel mercato della pavimentazione tessile ma, in senso lato, in tutto il settore tessile.



Su questo argomento si sono da tempo attivati i produttori Europei che hanno commissionato uno studio per dimostrare che i limiti di VOC/caprolattame pericolosi per la salute sono ben più alti di quelli che l'OEHA ha intenzione di introdurre.

Infine, sempre per quanto riguarda la produzione e conseguentemente il commercio di articoli in fibre di nylon, va segnalato che, alcune associazioni ambientaliste e marchi privati stanno promuovendo requisiti inerenti il divieto di utilizzo nelle fasi produttive del benzene e del cicloesanone che, se presi alla lettera, renderebbero praticamente impossibile produrre nylon di qualsiasi tipo.

2.3 Applicazione del REACH: conseguenze per le aziende

Il Regolamento Europeo REACH si pone, correttamente, la prospettiva regolatoria e quella della sicurezza; ne esiste però una terza, poco considerata, che è la prospettiva della sostenibilità industriale a partire dal sistema delle imprese produttrici di articoli.

Ad oggi, le disposizioni in merito agli articoli non assicurano parità di condizioni competitive e di tutela della salute del consumatore tra i produttori di articoli europei e gli importatori di articoli finiti.

Anzi, al contrario, l'applicazione del Regolamento determina un ulteriore squilibrio tra i produttori Europei (con vincoli e costi) e i produttori extra europei (naturalmente esenti), senza peraltro definire precisi requisiti per gli importatori di articoli, come ad esempio la Grande Distribuzione e/o i Brand statunitensi, sulla base dei quali poter controllare gli articoli importati.

Inoltre la sua applicazione ai settori tessile – pelle – calzature comporta una serie di problemi riassumibili nella necessità per le aziende di una modifica dei processi produttivi e degli articoli stessi, con il rischio di non poter più svolgere determinate lavorazioni.

E' quindi facilmente ipotizzabile che, in futuro, le lavorazioni non più eseguibili in Europa (causa l'utilizzo di sostanze pericolose) saranno svolte da Paesi extra UE e, stante l'attuale legislazione, i relativi articoli saranno importati senza problemi con



grave danno per la competitività delle imprese manifatturiere italiane ed europee e scarsa tutela per la salute del consumatore.

Infine, la sostenibilità industriale è molto importante per Italia dove l'attuazione del Regolamento avviene in realtà industriali molto variegata e soprattutto di piccole o piccolissime dimensioni.

Ad esempio, nel caso dei coloranti, in Italia esistono diverse aziende, di piccole dimensioni e con pochi addetti, che gestiscono molte centinaia di coloranti. Tutti i coloranti sono importati, principalmente dall'Asia.

Per queste aziende diventa impossibile affrontare individualmente, per ogni colorante, la preparazione della documentazione richiesta dal Regolamento. La prospettiva è quella di cessare l'attività o di ridurre enormemente il numero di coloranti con, in entrambi i casi, conseguenze negative sulle filiere manifatturiere che si troverebbero a doversi approvvigionare da altre aziende e a costi superiori.

Vale la pena osservare che, in caso di chiusura delle suddette aziende, per il cittadino e per l'ambiente non significherebbe ottenere un miglioramento delle condizioni, in quanto l'Italia (e l'Europa) importa dalle stesse nazioni che vendono i coloranti, anche i prodotti tessili, che sono colorati in loco. Rimarrebbe quindi la stessa problematicità, dovuta alla possibile esposizione del consumatore a sostanze pericolose presenti nei coloranti e quindi nei capi di abbigliamento importati.

Occorre infine considerare che anche le imprese statunitensi acquistano coloranti in Asia ma non devono fare alcuna registrazione, quindi non hanno né vincoli né costi, mentre molte produzioni di articoli della Grande Distribuzione Organizzata e dei Brand statunitensi sono svolte in quest'area del mondo e quindi teoricamente possono comportare le stesse problematiche di cui sopra.



2.4 Confronto tra TSCA e REACH

Il *Toxic Substances Control Act*, descritto nel paragrafo 1.2.8, si pone l'obiettivo di proteggere la popolazione da 'irragionevoli rischi per la salute e per l'ambiente' (unreasonable risk of injury to health or the environment), attraverso un regolamentazione delle sostanze chimiche prodotte e messe sul mercato.

Sia il TSCA che il REACH dovrebbero garantire allo stesso modo la sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate; l'approccio però è sostanzialmente diverso.

Con il TSCA la richiesta di test tossicologici è a discrezione dell'EPA o su base volontaria; con il REACH sono i produttori a dover fornire i dati di tossicità e la quantità di informazioni richieste dipende dai volumi di consumo del prodotto e dalla dimensione del rischio. In ambito REACH quindi è un obbligo dei produttori, degli importatori o degli utilizzatori trovare e trasmettere alle autorità competenti le evidenze scientifiche: non è un compito dell'autorità stessa, come nel caso dell'EPA.

Nel TSCA inoltre la maggior parte delle informazioni sono di tipo confidenziale, a meno che non sia stato dimostrato un problema di salute. Il REACH garantisce invece maggiori informazione al pubblico e condivide i risultati con le autorità governative e le organizzazioni europee. L'acquisizione di tali informazioni finisce però per aumentare enormemente i costi delle aziende chimiche che a loro volta li ribaltano su quelle manifatturiere.

La conseguenza è che la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di sostanze chimiche negli Stati Uniti ha molti meno vincoli di quanto avviene in Europa con il Regolamento REACH.

Questo si ripercuote in modo importante anche sulla struttura dei costi, sia delle aziende che mettono in commercio le sostanze chimiche, sia delle aziende tessili-calzaturiere che le utilizzano, incidendo inevitabilmente sui costi di vendita dei diversi articoli e quindi sulla possibilità di essere commercializzati.

La spirale perversa che si genera rischia potenzialmente di rendere molto meno competitive le imprese del Made in Italy rispetto a quelle statunitensi che inoltre godono anche di nuove politiche a favore del manifatturiero e di costi dell'energia significativamente inferiori.



2.5 Applicazione del CPSIA: criticità e problematiche correlate

Il *Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA)* del 2008, descritto nel paragrafo 1.2.7, è una legge statunitense che limita i livelli di sostanze pericolose nei prodotti importati o realizzati negli Stati Uniti.

Il CPSIA si concentra soprattutto su due tipologie di sostanze, il Piombo e gli Ftalati, imponendo determinati test e nuovi limiti. Prende inoltre in considerazione alcune sostanze comuni, presenti nella maggior parte dei beni di consumo (compresi abbigliamento, scarpe, accessori), soprattutto in quelli destinati ai bambini dagli 0 ai 12 anni, 'children's product', definendone i limiti.

I prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 12 anni devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere conformi a tutti i requisiti di sicurezza applicabili
- essere testati per la conformità presso un laboratorio terzo, accreditato ed accettato dal CPSC
- essere accompagnati da un apposito certificato di conformità (Children's Product Certificate)
- avere impresse sui prodotti stessi e, se possibile, sul packaging le informazioni inerenti la tracciabilità.

La legge richiede che i produttori dei beni di consumo soggetti alle regole del *Consumer Product Safety* forniscano un certificato generale di conformità GCC che garantisca la conformità del prodotto alle regole di sicurezza applicabili. Il certificato deve accompagnare il prodotto lungo tutta la catena di distribuzione, sino al venditore e deve essere disponibile per eventuali ispezioni da parte del CPSC.

Questa procedura, che richiede test da effettuarsi da parte di laboratori terzi accreditati, implica costi significativi per le imprese e non trova riscontro a livello UE per i prodotti importati.



La legge ha causato iniziali proteste da parte dei produttori a causa delle scadenze troppo brevi, della mancanza di valutazione del processo produttivo e dell'ampiezza dell'impatto. Ha creato inoltre confusione tra i prodotti che necessitano o meno di GCC.

Ci sono stati infine problemi per l'esecuzione dei test nel caso di aziende con notevole varietà di prodotti. A seguito di quanto riportato, è stata aggiunta dal CPSC la *Rule 1109*, nota come '*Component Part Testing Rule*', che permette agli importatori statunitensi di fare affidamento sui fornitori dei vari componenti per il rispetto dei requisiti dell'articolo finale.

2.6 Proposition 65: sanzioni e possibili conseguenze legali.

La Proposition 65, descritta al paragrafo 1.2.9, è una norma introdotta in California su iniziativa popolare nel 1986.

Tale legge ha imposto allo stato la pubblicazione di una lista di sostanze chimiche note per essere cancerogene, teratogene o tossiche per la riproduzione. La lista viene aggiornata almeno una volta all'anno e attualmente include circa 850 sostanze.

La Prop 65 prevede per le aziende che vogliono commerciare in California dei costi molto elevati per: testare i prodotti, sviluppare sostanze alternative a quelle della lista, ridurre gli scarichi, preparare gli avvisi, ecc...

In caso di inosservanza dell'obbligo di apporre l'avviso, le sanzioni sono molto elevate e possono raggiungere i 2.500 \$ al giorno per ciascuna violazione, oltre ad altre eventuali sanzioni in base alla gravità, all'estensione dell'esposizione, alla volontarietà ed altro. In media una società coinvolta in queste azioni sostiene costi intorno ai 50-70.000 \$.

Altro aspetto controverso è che, oltre all'Ufficio della Procura Generale, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, può rivestire i panni di pubblica accusa nell'interesse della collettività ed esercitare l'azione contro le asserite violazioni di legge, con il rimborso delle spese legali a carico del convenuto. Pertanto numerose Associazioni di Consumatori e studi legali cercano attivamente sul mercato prodotti da sottoporre ad analisi e, qualora non conformi, fanno causa alle imprese produttrici per violazione della Prop 65.

La tipologia di prodotti che sono già stati presi in causa in questi atti legali include molti prodotti italiani, tra cui anche *scarpe, cinture, prodotti in pelle, accessori per l'abbigliamento*.

E' importante inoltre sottolineare che, nel caso di prodotti finali destinati al mercato Californiano, anche i produttori della materia prima e dei semilavorati sono tenuti a rispettare la Prop 65 e a fornire l'avviso richiesto dalla legge.

Alle imprese italiane è richiesto sistematicamente di sottoscrivere l'assenza sugli articoli di tutte le 850 sostanze elencate.

Questa affermazione risulta però impossibile da dimostrare: sia perché assenza significa 'zero' e lo zero in chimica è un dato inesistente, ma soprattutto perché non si può escludere a priori che nelle miscele chimiche utilizzate nei processi produttivi possano esserci parti infinitesimali di sostanze presenti nella lista.

Se consideriamo che di 850 sostanze solo per 250 è stato definito un limite di accettabilità, risulta veramente impossibile fornire garanzie concrete. Non esistono nemmeno tutte le specifiche metodologie analitiche e, qualora esistessero, i costi di analisi globali sarebbero troppo elevati.

2.7 Norme sull'infiammabilità: differenze tra UE e USA

Nella UE non ci sono particolari regolamenti armonizzati inerenti l'infiammabilità dei tessili e le aziende hanno l'obbligo generale di immettere sul mercato solo prodotti sicuri, utilizzando, se necessario, la norma EN 1103 per i test di resistenza al fuoco e la EN 14878 relativa all'infiammabilità per l'abbigliamento da notte per bambini. Non esistono però né test obbligatori né certificazioni obbligatorie per i tessili prodotti in Europa.

La legislazione statunitense, invece, richiede che i prodotti tessili siano stati testati e i test devono essere eseguiti da laboratori autorizzati (third party testing), localizzati negli USA o all'estero, ma totalmente rispondenti ai requisiti richiesti per l'accettazione



dei laboratori da parte della CPSC Consumer Product Safety Commission e quindi da questa accreditati.

Sotto il profilo delle barriere non tariffarie va segnalata la disposizione CPSIA (*Consumer Product Safety Improvement Act*) che dal 2008 (Part 1610) prevede che le esportazioni di tessuti e abbigliamento di seta siano assoggettate al FFA (*Flammable Fabrics Act - 15 U.S.C. §§ 1191–1204*), richiedendo quindi una speciale certificazione di conformità (*General Certificate of Conformity and Testing*), attestante che il prodotto risponde agli standard di sicurezza stabiliti in materia di infiammabilità. Tale procedura si configura come una barriera ingiustificata all'accesso al mercato, dato che la seta (fibra proteica al pari della lana, i cui prodotti sono esentati dall'obbligo di certificazione) viene impropriamente equiparata al cotone e alle fibre artificiali cellulosiche, che invece rientrano tra i prodotti infiammabili e dunque soggetti ai test di conformità.

La rimozione di queste norme rappresenterebbe la soluzione ottimale: in alternativa sarebbe auspicabile l'esclusione della seta dalla lista dei tessuti infiammabili.

Nel caso di prodotti destinati a bambini sotto i dodici anni è richiesto un ulteriore test che va effettuato da parte di laboratori terzi accreditati, procedura che implica costi significativi per le imprese e che, come nel caso precedente, non trova riscontro a livello UE per i prodotti importati.

Sarebbe auspicabile un'armonizzazione, con conseguente classificazione comune dei gradi di infiammabilità e l'accettazione dei risultati dei test (basati sugli standard EN), senza l'intervento dei laboratori accreditati. In alternativa, dovrebbe essere incrementato il numero dei laboratori UE riconosciuti dagli USA.



2.8 Standard privati: costi e rischi per la competitività delle PMI

Come già descritto, la situazione, oltre che dal quadro normativo, è caratterizzata dalla diffusione di forme di "capitolati di sostenibilità", che richiedono ai fornitori di non utilizzare determinate sostanze e/o prodotti chimici, ritenuti non sostenibili per l'impatto sull'ambiente e sulla salute e di utilizzarne altri entro determinati limiti.

Caratteristica principale dei capitolati sono le RSL, ovvero le Restricted Substances Lists, che elencano una serie di (famiglie di) sostanze pericolose, che possono essere usate nel ciclo di lavorazione e quindi essere presenti sugli articoli e che vanno regolamentate per evitare problemi all'ambiente e alla salute del consumatore.

Il problema per le imprese del Made in Italy diventa quindi quello di riuscire a rispondere puntualmente e in modo scientifico a tutte le richieste delle RSL, senza dover sottoporre a test di laboratorio gran parte della produzione, con costi analitici elevatissimi e non sostenibili per l'azienda.

Questa criticità è ulteriormente aggravata quando, oltre al rispetto della RSL, viene richiesta la "certificazione" da parte di un Ente terzo in merito:

- alle modalità di utilizzo delle sostanze chimiche (vedasi paragrafo 3.1.15 - Bluesign)
- all'utilizzo di sostanze chimiche acquistate esclusivamente da fornitori riconosciuti da ZDHC (vedasi paragrafo 3.1.15 - ZDHC Zero Discharge)

2.8.1 ZDHC: conseguenze per le aziende chimiche e manifatturiere

La certificazione "ZDHC Zero Discharge" viene talvolta richiesta alle imprese italiane, per poter vendere ad imprese statunitensi. Come visto nel paragrafo 1.2.15, questa certificazione ha l'obiettivo di ridurre il rischio per il consumatore e il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, provenienti da articoli tessili e calzaturieri, lungo l'intero loro ciclo di vita.



Va innanzitutto evidenziato che l'approccio, le specifiche e le richieste di ZDHC Zero Discharge hanno le seguenti conseguenze:

- mettono fuori gioco immediatamente i fornitori di prodotti chimici italiani in quanto obbligano le aziende tessili ad acquistare esclusivamente da alcuni specifici fornitori chimici;
- determinano un aumento dei costi per le imprese manifatturiere in quanto tali prodotti chimici hanno costi superiori;
- obbligano le imprese tessili a rigorose separazioni di prodotti chimici e materiali lavorati, complicando enormemente la gestione e conseguentemente facendo lievitare i costi di produzione.

La giustificazione di tale modo di procedere è da ricercarsi nel fatto che, nelle miscele chimiche, possono essere presenti impurezze (sostanze pericolose ristrette), conseguenti alla produzione delle sostanze chimiche stesse e occorre pertanto operare al fine di assicurarne la minor quantità possibile.

Di conseguenza, le miscele chimiche che contengono queste sostanze ristrette (come impurezze), oltre i limiti previsti dalla RSL di ZDHC, non possono essere utilizzate.

ZDHC ha conseguentemente chiesto alle aziende chimiche di definire liste di miscele commercializzate che rispettino i criteri della propria RSL, di farle testare da ZDHC e di mettere queste miscele a disposizione delle aziende tessili: alcune aziende chimiche hanno accettato.

Nella realtà sembra trattarsi di un cartello di imprese che così facendo cercano di accaparrarsi e spartirsi il mercato, determinando una vera e propria distorsione del mercato stesso.

Le aziende tessili che producono per loro clienti, associati a ZDHC, devono utilizzare esclusivamente miscele chimiche presenti nella lista ZDHC.



2.8.2 Bluesign: complessità e costi

Come visto nel paragrafo 1.2.15, si tratta di un sistema di certificazione promosso da un ente svizzero che vuole garantire la sostenibilità degli articoli tessili, riducendo l'impatto della produzione sulle persone e sull'ambiente. Più che di una certificazione di prodotto si tratta di una certificazione di processo che viene rilasciata dopo una serie di controlli in azienda finalizzati ad escludere l'utilizzo di sostanze pericolose.

Le aziende sono sottoposte a screening che riguardano: sia le miscele e le sostanze chimiche acquistate ed utilizzate, sia le condizioni operative nei reparti produttivi e sia l'impatto ambientale degli scarichi in acqua e aria.

Lo screening valuta quindi: le fibre tessili, i prodotti chimici, i coloranti, l'acqua e l'energia utilizzati; i dati sulla salute dei lavoratori; la sicurezza dei luoghi di lavoro; le politiche di miglioramento della sicurezza, ecc.

Inoltre controlla che le condizioni operative rispettino la legislazione esistente nel Paese.

A seguito dello screening vengono date indicazioni in merito a eventuali prodotti chimici da sostituire, alle apparecchiature da acquistare per ridurre le emissioni, ai parametri da modificare per migliorare le condizioni operative e la sicurezza degli addetti.

L'operazione ha costi elevatissimi che una PMI italiana, soprattutto se di dimensioni ridotte, non può assolutamente permettersi.

Va però considerato che, in linea di massima, se tutta l'operazione può avere un senso per un sito produttivo ad esempio del Bangladesh, ne ha davvero poco per un sito produttivo in Italia.

Le imprese italiane devono sottostare ad una legislazione ferrea per quanto riguarda le emissioni in aria e in acqua, nonché la tutela della salute degli esposti durante il ciclo produttivo, con controlli costanti da parte delle Autorità competenti in materia (ASL, ARPA ecc.). In più acquistano miscele e sostanze chimiche che rispettano il



Regolamento REACH e sicuramente adottano politiche di responsabilità sociale, avendo anche in questo caso una legislazione di riferimento corposa e contratti ben definiti.

2.9 Rischi per i consumatori e conseguenti criticità per le imprese

Correlato all'uso e alla presenza di sostanze chimiche pericolose è il rischio per la salute a seguito dell'utilizzo degli articoli che le contengono, che penalizza sia il consumatore che le imprese del Made in Italy.

Su questa tematica, le due principali fonti di informazione, inerenti i prodotti tessili/calzaturieri circolanti sul mercato Europeo, in grado di offrire una visione complessiva, sono:

Il rapporto del sistema di allerta Europeo RAPEX

Nel corso del 2013 gli Stati membri hanno inviato un totale di 2364 notifiche di prodotti pericolosi. Le notifiche sono quindi in costante aumento rispetto agli anni passati con un + 3,8% rispetto al 2012. Di queste, 1981 riguardavano prodotti che presentavano un grave rischio per i consumatori.

Il rapporto Rapex 2013 ha evidenziato che la categoria di prodotti più soggetta ad interventi correttivi è stata quella degli indumenti, tessili e articoli di moda (25%).

Tra i rischi notificati più sovente e collegati alle categorie sopra menzionate ci sono: rischio chimico, di strangolamento e di lesioni.

Per quanto riguarda la provenienza dei prodotti a rischio, la Cina rimane saldamente in testa alla classifica dei paesi d'origine dei prodotti pericolosi con 1459 notifiche (64%).

Il rapporto dell'Associazione Tessile e Salute "Chemical substances in textile products and allergic reactions"

Il rapporto è stato espressamente richiesto all'Associazione dalla Commissione Europea DG Enterprise in quanto Tessile e Salute era l'unico soggetto in Europa in grado di fornire dei dati a livello nazionale.

Dai dati emerge la seguente situazione:

- il 7/8% circa delle patologie dermatologiche è correlato a prodotti tessili e calzaturieri;
- l'origine delle patologie è spesso legata alla presenza di sostanze non più in commercio in Europa;
- nei casi in cui è stato possibile definire un preciso rapporto causa-effetto, i capi incriminati erano sempre di importazione;
- le dermatiti allergiche da contatto sono in continua crescita.

Il rapporto denuncia anche che, in questa situazione già critica, l'applicazione del Regolamento REACH ai settori tessile/calzaturiero, se non opportunamente gestita, può creare ulteriori problemi con il rischio di spostare altre lavorazioni all'estero e penalizzare ulteriormente la manifattura europea e italiana.

Va inoltre segnalato che, paradossalmente, stante l'attuale situazione legislativa europea, articoli esclusi dal mercato interno di Paesi quali Cina, Vietnam, Arabia Saudita perché non conformi ai requisiti eco-tossicologici previsti dalle loro leggi, vengono importati e venduti in Europa.

Infine, la Grande Distribuzione e i Brand statunitensi producono anche in Asia e conseguentemente anche da loro può originare un possibile rischio per il consumatore e un problema per le aziende italiane, in quanto gli articoli pericolosi importati sono nettamente competitivi rispetto ai corrispettivi italiani, non solo grazie al costo inferiore della manodopera ma anche grazie all'uso di sostanze chimiche non testate e quindi più economiche ed utilizzate inoltre in condizioni che non tutelano affatto l'ambiente.

E' quindi necessario operare per:

- a) impedire che articoli tessili contenenti sostanze chimiche, il cui utilizzo in Europa è vietato o ristretto, vengano immessi e commercializzati nel mercato europeo stesso;
- b) sviluppare un efficace Sistema di controllo degli articoli importati.



2.10 Impatto delle criticità sulle imprese italiane

Il tema dell'impatto delle criticità sulle imprese italiane va collocato nel contesto della ri-manifatturizzazione in corso negli USA.

Previsioni attendibili indicano che già entro il 2015 la differenza tra i costi totali per la produzione di beni manifatturieri a media e bassa intensità di lavoro si ridurrà fino al 10% perciò la "ri-manifatturizzazione" degli USA non è un traguardo lontano nel tempo: il rimpatrio degli investimenti americani dalle aree un tempo considerate ad alto vantaggio comparato è già in corso e raggiungerà presto percentuali che vanno dal 20 al 35%.

Queste circostanze non sono le uniche a rendere gli USA un temibile produttore-esportatore di manufatti di qualità. L'accesso ad una straordinaria risorsa energetica come lo *shale gas* produrrà una sensibile riduzione dei costi di approvvigionamento dell'industria americana.

A questo contesto già critico vanno aggiunte le barriere non tariffarie, anche se nel caso degli USA appare improprio riferirsi agli ostacoli relativi all'accesso al mercato come NTBs: più che misure poste deliberatamente a protezione di alcuni settori si tratta infatti di divergenze regolamentari.

Tali divergenze creano però importanti problemi gestionali alle imprese italiane e soprattutto sono assai costose.

Alla luce di quanto sopra, rispondere alle esigenze del mercato USA pesa sulle PMI e sulle filiere del Made in Italy, sia come capacità di rispondere autonomamente, stante le dimensioni aziendali medie e le conseguenti competenze in esse presenti, sia come costi aggiuntivi.

Il tutto incide pesantemente sulla competitività del sistema.

La AAFA American Apparel & Footwear Association afferma che requisiti regolatori diversi e contraddittori sono annoverati tra i costi più grandi da parte delle imprese loro associate.



Mentre, secondo le stime, le barriere non tariffarie, i regolamenti ed i requisiti tecnici costituirebbero mediamente il 41 per cento di costi aggiuntivi per le imprese Europee ed il loro abbattimento all'interno dei negoziati per il Ttip sarà sicuramente cosa ardua.

Le difficoltà nel rispettare le richieste spesso non riguardano il cliente finale e nemmeno il suo diretto fornitore, bensì gli attori a monte della filiera, senza la consapevolezza dei problemi tecnici ed economici che tali richieste comportano.

Alle "black list" di sostanze si aggiungono infatti richieste di garanzie e richieste tecniche, prive di supporto scientifico ed estese a tutta la filiera. Tali richieste obbligano agli attori a monte (le Aziende produttrici del Made in Italy) ad affrontare una difficile gestione che genera:

- appesantimenti amministrativi, connessi anche alla domanda di garanzie per conto di fornitori a monte della filiera;
- costi gestionali aggiuntivi, quali il ricorso a consulenze esterne, data la complessità delle richieste;
- alti costi di laboratorio per i test sul prodotto;
- costi aggiuntivi di produzione, dovuti alla difficoltà di sostituire alcune sostanze in modo economicamente o tecnicamente accettabile;
- problemi commerciali;
- l'indicazione di utilizzare produttori specifici e/o aziende chimiche fornitrici spesso non italiane.

2.10.1 Aziende del tessile abbigliamento

Nel 2013 il commercio mondiale di tessile-abbigliamento è stato complessivamente pari a circa 365 miliardi di Euro e questa performance è andata a beneficio anche dei due grandi players USA e UE.



Il settore tessile USA

L'industria tessile-abbigliamento statunitense nel 2013 ha impiegato 499.000 lavoratori di cui 231.000 in aziende tessili (secondo stime statali ogni lavoratore occupato ne genera altri 3 nell'indotto). Le spedizioni di articoli tessili nello stesso anno valevano più di 56,6 miliardi di dollari.

L'industria tessile statunitense è globalmente la terza come esportazioni, per un valore nel 2013 di 17,9 miliardi di dollari; mentre il tessile - abbigliamento combinati hanno sommato 23,7 miliardi di dollari, due terzi dei quali diretti verso l'emisfero occidentale. L'export statunitense va a più di 170 paesi: di questi, 23 acquistano per più di 100 milioni di dollari.

Il settore tessile UE

L'industria tessile-abbigliamento europea è un pilastro essenziale dell'economia delle diverse regioni Europee: nel 2013 ha visto impegnate 173.000 imprese tessili con un giro d'affari di 166 miliardi di Euro, 44 miliardi di valore aggiunto ed esportazioni per 42,4 miliardi di Euro.

Le dimensioni del mercato tessile statunitense ed europeo sono comparabili, ma gli USA registrano un deficit di 3 miliardi di dollari con l'Europa.

L'Europa, con un consumo totale di articoli tessili-abbigliamento vicino ai 500 miliardi di Euro, è il più grande mercato al mondo per questi articoli.

In questo scenario, l'evoluzione della domanda nel corso degli ultimi venti anni è stata decisamente positiva, evidenziando un tasso di crescita medio annuo del + 5,3%. Inoltre nel periodo più recente (triennio 2010-2013), nonostante il contesto recessivo, il settore ha mostrato dinamiche particolarmente accelerate con un + 8,4% medio annuo.

Il tessile-abbigliamento ha quindi beneficiato e continua a beneficiare della globalizzazione in atto con dinamiche evolutive positive ed accelerate.

Questa situazione ha come risvolto negativo per i Paesi come l'Italia il fatto che, dagli inizi di questo secolo, il commercio mondiale di prodotti tessili-abbigliamento è stato



caratterizzato da un progressivo e ininterrotto rafforzamento del ruolo competitivo dei Paesi concorrenti a basso costo.

Il ruolo competitivo dei Paesi di più antica industrializzazione è ancora significativo sui segmenti *Premium*: il 60% della domanda mondiale di prodotti di qualità viene ancora soddisfatta da Paesi ad alto costo del lavoro. In questo contesto l'Italia è al primo posto sui prodotti *Fashion Based*, con oltre il 20% del commercio mondiale di abbigliamento esterno, biancheria, calzetteria di qualità. E' inoltre co-leader, insieme alla Germania, nei prodotti *Technology Based*, con quote comprese tra il 10% e il 15% dei segmenti *Premium* di tessile tecnico, abbigliamento sportivo, underwear tecnico.

Nel 2013 la domanda di tessile-abbigliamento di qualità (*Premium*), caratterizzata da prezzi relativamente più alti per ciascun prodotto considerato, è stata stimata pari a 44 miliardi di Euro, corrispondente a circa il 12% del totale.

La competitività dei Paesi come l'Italia, che continuano a detenere oltre il 60% delle esportazioni mondiali di questa fascia, è fortemente legata alla capacità di aggiungere valore percepito e riconosciuto dal mercato.

Nel periodo 2013-2020, il commercio mondiale di tessile-abbigliamento è atteso in crescita, ad un ritmo del 6% annuo, che nel 2020 lo porterebbe a raggiungere il valore di 560 miliardi di Euro. Di questi il 15% (per complessivi 84 miliardi di Euro) sarà riconducibile ai prodotti *Commodity* (filati e tessuti), un altro 11% (per complessivi 64 miliardi di Euro) ai prodotti *Technology Based*, infine, la quota più preponderante, pari al 74% del totale (per complessivi 417 miliardi di Euro) sarà appannaggio dei prodotti *Fashion Based*.

In questa proiezione temporale, il ruolo dell'Italia nel segmento *Fashion Based* continuerà ad essere complessivamente rilevante anche se insidiato da diversi Paesi concorrenti: la Cina, che rafforzerà la sua leadership, il Vietnam, la Cambogia e la Spagna che scaleranno alcune posizioni, ma anche Bangladesh e Turchia.

Per le imprese italiane la sfida sarà necessariamente giocata su fattori non-price ed in particolare su produzioni di qualità, inserite in filiere integrate con competenze di prodotto ma anche di mercato e organizzazione.



Negli ultimi cinque anni gli Stati Uniti hanno guadagnato quote nel commercio mondiale di tessile-abbigliamento. In particolare, negli ultimi anni, l'industria statunitense è cresciuta sia nei segmenti *Premium* e *Technology Based*, sia nell'ambito dei segmenti *Commodity*, dimostrando una rinnovata vitalità del settore.

Nel segmento *Premium* ha registrato i maggiori guadagni di quote di mercato a livello mondiale.

Gli incrementi significativi potranno trovare conferma e ulteriore amplificazione in un rafforzamento dei processi già in atto di re-shoring dell'industria tessile-abbigliamento statunitense.

Le premesse per tale rafforzamento ci sono tutte. Si sta infatti definendo un contesto competitivo "favorevole", basato sui seguenti fattori: la volontà dell'amministrazione Obama, l'orientamento delle principali catene distributive americane e la maggiore consapevolezza da parte dei consumatori verso il Made in USA.

Del resto tutti i Paesi dell'area NAFTA (North America Free Trade Agreement) evidenziano una significativa specializzazione, soprattutto nell'ambito dei prodotti *Technology Based*, con una quota di commercio mondiale superiore all'8% e prossima al 12%, con riferimento al segmento *Premium*. Anche nel comparto concorrente all'Italia, *Fashion Based*, il posizionamento dei Paesi dell'area è prevalentemente orientato su segmenti di qualità, con una quota di commercio mondiale prossima al 6%.

Export di Tessile – Moda TM dall'Italia verso gli Stati Uniti

Dopo il 'crollo' del 2009 (quando le esportazioni di Tessile - Moda italiane avevano perso il 31,7% in soli dodici mesi), il mercato americano è prontamente ripartito, mantenendosi poi sempre in crescita: anche nel 2013, infatti, l'export di TM dall'Italia assiste ad un'evoluzione positiva, per il quarto anno consecutivo.

Secondo le elaborazioni SMI sui dati ISTAT, nel 2013, in particolare, l'export di Tessile-Moda verso gli USA ha archiviato un aumento del +1,2%, portandosi complessivamente oltre i 1,6 miliardi di Euro.



In virtù di tale risultato gli Stati Uniti risultano il terzo mercato di sbocco del Tessile-Moda italiano dopo Francia e Germania, ovvero il primo mercato extra-UE, concorrendo al 6% dell'export settoriale totale.

Circoscrivendo l'analisi ai prodotti tipicamente tessili, le esportazioni italiane sono state pari a 411,2 milioni di Euro (+6,8% su base annua), mentre quelle di abbigliamento ammontano a 1,2 miliardi, corrispondenti al 75% del totale TM. Per questi ultimi prodotti, l'export segna una battuta d'arresto al -0,5% (da ricondurre in via principale alla maglieria).

Più nello specifico, nel corso del 2013, le vendite dirette negli Stati Uniti di moda donna Made in Italy sono cresciute del +5,8% ,portandosi a quota 511 milioni di Euro, mentre quelle di moda uomo del +2%, per un totale di 521 milioni.

Mentre in Italia e nei principali mercati UE i consumi di abbigliamento stentano a ripartire, secondo i dati dello US Census Bureau nel 2013 le vendite al dettaglio dei *clothing stores* hanno registrato un aumento del +2,9%, con i *family stores* a +5%; gli specializzati 'uomo' e 'donna' cedono, invece, rispettivamente il -4,7% e il -1,9% rispetto al 2012.

Import - Export di Tessile – Moda tra Italia e Stati Uniti

	Voci	Tessile	Abbigliamento Moda	Totali
IMPORTAZIONI	Tonn.	3.215	341	3.556
	Var. %	-20,5	8,2	-18,4
	Migl. €	32.727	34.274	67.001
	Var. %	6,1	2,5	4,2
ESPORTAZIONI	Tonn.	24.372	8.986	33.357
	Var. %	6,2	13,4	8,0
	Migl. €	310.040	1.000.935	1.310.975
	Var. %	5,3	8,0	7,3
SALDO (Migl. €)	2013	263.650	893.556	1.157.206
	2014	277.313	966.661	1.243.974
	Var.	13.663	73.105	86.768

Fonte: elaborazioni di Tessile e Salute su dati di Sistema Moda Italia



2.10.2 Aziende pelle/calzature

Se il mercato interno risulta essere in chiara sofferenza da tempo, i mercati esteri contribuiscono in maniera determinante alla tenuta delle aziende calzaturiere italiane che inviano annualmente l'83% della produzione nazionale al di fuori dell'Italia.

Il 54% delle imprese esporta oltre il 70% del fatturato, cifra significativa tale da metterle relativamente in sicurezza, collocandosi nella fascia di prodotto medio e fine/lusso con fatturati medi/grandi, ma con qualche esempio anche nel piccolo, qualora si possa sfruttare una nicchia di particolare qualità.

Le aziende che operano all'estero si sono dedicate prevalentemente al rafforzamento delle attività di commercializzazione già conosciute o in qualche modo più tradizionali; una quota ristretta si è dedicata anche al lancio di nuove attività; infine, una quota ancor più limitata, ha attuato anche attività di produzione all'estero (componenti di calzature o calzature finite), sia in proprio sia in alleanza con soggetti locali.

L'andamento delle esportazioni mostra una tendenza verso la crescita di dimensioni piuttosto consistenti, dal punto di vista delle quantità di paia collocate sui mercati esteri.

Tali dati risultano ancor più elevati quando si guarda all'export in valore, data la capacità di tenuta ed anzi di aumento del prezzo medio che caratterizza la scarpa italiana.

Per quanto riguarda la tipologia dei mercati esteri di riferimento per l'export, si nota come i primi posti siano occupati negli anni da Russia, Germania e Francia mentre la Cina avrebbe raggiunto il 4° posto nel 2014, con gli Stati Uniti terzo mercato di riferimento.

In questo quadro, la percezione delle aziende, in riferimento ai principali elementi di pregio delle calzature italiane necessari per la penetrazione in tali mercati, al di là di innovazione e qualità, pone al 4° posto la garanzia di impiego di materiali sicuri.

Export di Calzature dall'Italia verso gli Stati Uniti.

Nella graduatoria di destinazione dell'export delle calzature italiane nel 2013, gli Stati Uniti sono risultati il 3° mercato, sia in volume che in valore, con quote di export



verso questo mercato (sul tot dell'export italiano) di 9,9% in valore e di 6,2% in quantità.

Nel 2012 gli USA erano il 3° mercato in valore e 4° in volume, con quote di export verso (sul tot dell'export italiano) pari a 9,7% in valore e al 6,0% in quantità.

Anni	Paia (000)	Valore Milioni Euro	Var. % rispetto all'anno precedente	
			quantità	Valore
2007	19.286	806,67	-19,8	-4,5
2008	14.963	668,70	-22,4	-17,1
2009	10.714	493,57	-28,4	-26,2
2010	12.140	615,73	13,3	24,8
2011	12.558	705,93	3,7	14,7
2012	12.898	742,29	2,5	5,2
2013	13.685	797,57	6,1	7,4
Var. % anno 2013 su 2008			-8,5	19,3

Fonte: elaborazioni di Tessile e Salute su dati di Assocalzaturifici

In un'indagine più recente, considerando i primi 9 mesi del 2014, emerge quanto segue:

Primi 9 mesi degli anni	Paia (000)	Valore Milioni Euro	Var. % rispetto all'anno precedente	
			quantità	Valore
2008	11.400	512,19		
2009	7.705	373,58	-32,4	-26,9
2010	8.820	452,83	14,5	20,9
2011	9.156	516,07	3,8	14,0
2012	9.227	554,80	0,8	7,5
2013	9.572	577,90	3,7	4,2
2014	10.252	639,06	7,1	10,6
Var. % 9 mesi 2014 su 2008			-10,1	24,8

Fonte: elaborazioni di Tessile e Salute su dati di Assocalzaturifici



Anche nel 2014, almeno per quanto riguarda i primi 9 mesi, il mercato statunitense è risultato essere il 3° in valore e il 4° in volume, con quote di 9,7% in valore e 5,9% in quantità, sul totale dell'export italiano.

Le importazioni di calzature finite dagli USA nei primi 9 mesi del 2014 sono state invece di 77.593 paia, per un valore di 4,34 milioni di Euro, in ribasso rispetto al 2013 sia come quantità (-0,7%) sia in valore (-12,0%).

Per quanto riguarda il settore conciario, dato l'elevato grado di complementarietà delle produzioni italiane ed americane nel settore (per cui l'Italia importa principalmente pelli grezze e semilavorati ed esporta quasi esclusivamente prodotti finiti), la liberalizzazione generale dei rapporti commerciali tra UE e USA nel settore porterebbe benefici agli operatori di entrambe le aree economiche. Gli USA rappresentano il 9° mercato di sbocco delle lavorazioni italiane (oltre il 95% del totale è rappresentato da pelli finite ad alto valore aggiunto) e uno dei più importanti mercati di approvvigionamento di materia prima (pelli grezze e semilavorate) della conceria italiana.

2.11 Articoli coinvolti (Allegato 18)

La nomenclatura degli articoli coinvolti nello studio, secondo quanto stabilito dai codici doganali, è consultabile all'allegato 18 (Articoli coinvolti – codici doganali).

In sintesi si tratta dei seguenti prodotti:

Abbigliamento:

- Capitolo 60 - Stoffe a maglia
- Capitolo 61 - Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
- Capitolo 62 - Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a
Maglia



Calzature

Pelli, indumenti e accessori

Pelletteria: oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori

Pellicceria, indumenti e accessori

Tessile:

- Capitolo 50 – Seta
- Capitolo 51 – Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
- Capitolo 52 – Cotone
- Capitolo 53 – Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
- Capitolo 54 – Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali
- Capitolo 55 – Fibre sintetiche o artificiali in fiocco



3. PROPOSTE OPERATIVE



3.1 Esigenze e ricadute per il sistema delle imprese

L'analisi si è concentrata in particolare sull'esigenza di individuare un terreno comune di confronto scientifico e regolamentare tra le *standard and regulatory agencies* americane e gli omologhi enti europei. Essa ha tenuto conto delle leggi, norme e capitolati privati esistenti sulla sicurezza dei prodotti, della disomogeneità normativa tra i diversi stati USA e di quella dovuta al duplice livello regolamentare statale e federale. Sono stati inoltre analizzati le richieste e i costi dei test di laboratorio sui prodotti e le numerose altre variabili che incidono pesantemente sulla competitività dell'export italiano negli USA.

Lo studio intende quindi fornire al Governo uno strumento per favorire l'avanzamento dei negoziati Ttip, attraverso la definizione di un ambito di confronto e di dialogo tecnico tra le autorità e gli enti preposti a disciplinare la normativa tecnica relativamente ai settori considerati, con l'obiettivo di acquisire risultati concreti in termini di proposte di armonizzazione, mutuo riconoscimento o equivalenza tecnica. Inoltre il lavoro si presta ad essere diffuso in sede Europea per rappresentare un benchmark nell'approccio metodologico nei confronti delle problematiche della standardizzazione e della convergenza regolamentare in senso lato, potenzialmente estendibile anche ad altri settori e suscettibile di ulteriori approfondimenti microtematici per soddisfare le esigenze di specifici target groups (aziende, importatori, spedizionieri, operatori doganali, enti ed organismi preposti ai controlli, ecc.).

Per quanto riguarda invece il sistema delle imprese, in particolare le PMI esportatrici, lo studio intende fornire una mappa dettagliata delle normative e dei sistemi in vigore nel mercato USA, favorendone il più possibile la comprensione, la ricerca di dispositivi analoghi o comparabili già conosciuti, nonché, laddove possibile, la soluzione tecnica più conveniente da adottare per soddisfarne i requisiti.

Compito questo non secondario, avendo le aziende e le filiere del Made in Italy una serie di esigenze così sinteticamente riassumibili:

- individuare in anticipo possibili criticità e trovare le soluzioni;



- rispondere ad ogni richiesta giunga loro nell'ambito della sicurezza dei prodotti;
- valorizzare i requisiti di sicurezza degli articoli;
- differenziarsi dai competitor a basso prezzo;
- difendere, tutelare e promuovere intere filiere che operano garantendo la salute ed anche la sostenibilità;
- evitare di dover portare determinate lavorazioni fuori dalla UE;
- controllare gli articoli di importazione immessi sul mercato.

Queste esigenze iniziano ad essere patrimonio anche dei Brand italiani della moda che stanno modificando il modo di porsi nei confronti del mercato, anche sotto la spinta di movimenti ambientalisti che, negli ultimi anni, hanno posto la moda sotto accusa, sia per i danni ambientali che per le condizioni di lavoro, fatti supportati anche da alcuni gravi episodi che hanno colpito l'opinione pubblica.

Del resto un report di una delle principali banche d'affari mondiali, Goldman Sachs, sostiene che i brand devono spingere per valorizzare il Made In e la filiera produttiva, in quanto i clienti sono sempre più esigenti e cercano la qualità ma anche, o soprattutto, la legittimazione del prodotto.

In sostanza i grandi player della moda devono mettere in atto una politica tesa a:

- mappare la loro catena di fornitura;
- identificare i rischi presenti in essa;
- garantire una gestione responsabile della catena di fornitura;
- prevenire in questo modo i rischi con appropriati sistemi di gestione e monitoraggio.

In pratica devono adottare una politica che garantisca la tracciabilità della filiera e la trasparenza delle informazioni.

Sono le motivazioni per cui, ad esempio, i francesi hanno comprato parte della filiera italiana, avendo nel tempo praticamente disperso la propria.

L'esigenza dei Brand di garantire la due diligence nella catena di fornitura sarà sempre più avvertita, già nel breve periodo.



Nella ricerca di risposte alle esigenze dei diversi Attori delle filiere italiane e nell'ottica di proporre azioni per risolvere le criticità, il sistema industriale del Made in Italy si trova in posizione favorevole, grazie ad un approccio di sistema, con cui ha iniziato a mappare e rendere trasparente la propria filiera.

Alcune brevi note riguardanti la mappatura delle filiere produttive italiane effettuata da Associazione Tessile e Salute e pubblicata nel 2010 da SMI Sistema Moda Italia e Federchimica sono consultabili nell'allegato 1. (*Allegato 1 Filiere tessili del Made in Italy*)

In pratica le filiere esaminate iniziano ad essere trasparenti: se ne conoscono le diverse fasi di lavorazione, le miscele e le sostanze chimiche impiegate, nonché le modalità con cui queste sono utilizzate.

Per tutelare la competitività del sistema manifatturiero, servirebbe quindi un'iniziativa nazionale particolarmente robusta che, poggiando le basi sulla "trasparenza delle filiere" del Made in Italy e utilizzando quanto già fatto e quanto tuttora in corso nel nostro paese (ad esempio le attività portate avanti dall'Associazione Tessile e Salute), persegua le azioni elencate più avanti.

La valutazione generale di crescita del fatturato e abbattimento dei costi per le PMI italiane, che potrebbe essere determinata dal perseguimento di tali azioni, indica dati molto elevati pur in presenza di una stima difficile.

La AAFA (American Apparel & Footwear Association) afferma che requisiti regolatori diversi e contraddittori sono annoverati tra i costi più grandi da parte delle imprese associate mentre, secondo le stime, le barriere non tariffarie, i regolamenti ed i requisiti tecnici, costituirebbero mediamente il 41 per cento dei costi addizionali per le imprese Europee.

La UE dal canto suo afferma che la soluzione per massimizzare i vantaggi per entrambe le parti risiede nello scenario di liberalizzazione più spinto, che prevede:



- 100% liberalizzazione tariffaria;
- 25% riduzione delle NTBs (Non - Tariff Barriers);
- 25% riduzione delle barriere nei servizi;
- 50% liberalizzazione degli appalti pubblici.

Le stime previste per questo scenario (periodo 2017-2027) sono, in ambito UE, quelle di una crescita annua media del PIL dello 0,48%, pari a circa 86,4 miliardi di Euro, e, in ambito USA, quelle di una crescita annua media del PIL dello 0,39%, pari a circa 65 miliardi di Euro. L'export Europeo verso gli USA dovrebbe aumentare del 28,03% (circa 187 mld Euro), mentre quello americano verso la UE del 36,57% (159 mld Euro). I principali vantaggi, comparati soprattutto in termini di crescita del PIL, sembrano quindi essere attribuiti all'Europa.

Inoltre sempre la UE stima che i maggiori benefici dell'accordo siano attesi dagli impegni di riduzione degli ostacoli tecnici e, soprattutto, da una maggiore convergenza regolamentare. Conseguentemente si può ipotizzare che, se l'abbattimento delle barriere non tariffarie fosse più ampio del 25%, i benefici per le PMI italiane sarebbero molto importanti.

Le proposte finalizzate a tutelare le filiere del Made in Italy, contenute in questo studio, vanno esattamente in questa direzione. Si può infatti immaginare che le ricadute generate dall'eventuale realizzazione dello standard unico volontario ipotizzato, che fornirebbe alle PMI italiane uno strumento univoco di riferimento, possano essere identificate in una riduzione molto significativa dei costi di gestione, normalmente elevati a causa di:

- appesantimenti amministrativi
- consulenze esterne
- costi di analisi
- costi aggiuntivi di produzione
- difficoltà e contenziosi commerciali.

Tali riduzioni di costi e la semplificazione delle procedure e degli adempimenti si tradurrebbero anche in un aumento della capacità competitiva sul mercato globale.

3.2 Proposte finalizzate a tutelare le filiere del Made in Italy

In linea generale si ritiene che lo sforzo comune di tutte le filiere italiane nella realizzazione del Regolamento Europeo REACH non dovrebbe portare il cliente finale (nel nostro caso quello statunitense) ad esigere – seppur magari su base volontaria – ulteriori restrizioni sull'utilizzo delle sostanze e sulla loro presenza negli articoli.

Ma tale obiettivo generale è smentito nei fatti dal mercato come risulta da quanto riportato in precedenza.

Inoltre occorrerebbe rendere il Regolamento REACH perfettamente compiuto ed operativo, anche tramite controlli, per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose sugli articoli.

Conseguentemente si possono ipotizzare tre possibili filoni di intervento.

3.2.1 Elementi di compromesso normativo

La *Direttiva 2001/95/CE sicurezza generale dei prodotti* potrebbe essere la cornice Europea in cui sviluppare un'operazione di convergenza normativa.

Infatti, la relazione del 3 dicembre 2001 della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, sull'applicazione della direttiva, riporta che l'efficacia del quadro comunitario per la sicurezza dei prodotti è migliorata grazie a tale applicazione ma che taluni aspetti possono essere migliorati, onde poter garantire la piena tutela dei consumatori. Identifica inoltre alcuni settori prioritari di intervento:

- la sicurezza dei prodotti di consumo, soprattutto in relazione alla tracciabilità, rafforzando l'obbligo di identificazione dei prodotti stessi, da parte del produttore o del distributore;
- la sorveglianza del mercato, da un lato grazie ad un migliore coordinamento degli Stati membri, basato sugli scambi di informazioni e di buone pratiche (anche in materia di cooperazione doganale) e, dall'altro lato, attraverso l'apertura del sistema RAPEX alla partecipazione di organizzazioni internazionali, di paesi terzi;

- la normalizzazione, attraverso la semplificazione delle procedure relative a talune categorie di prodotti, stabilendo una presunzione di conformità di queste norme con i requisiti generali di sicurezza;
- la possibilità di rendere definitive le misure di emergenza adottate nel quadro del sistema di allarme rapido, per poter effettuare il ritiro dei prodotti pericolosi.

Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, punto di partenza potrebbe essere il primo e unico tentativo di miglioramento del *TSCA (Toxic Substances Control Act)*, ovvero la riforma nota come *CSIA (Chemical Safety Improvement Act)*. Questa riforma permetterebbe di ottenere migliorie in quasi tutte le sezioni della legge. Garantirebbe infatti all'ente controllore, EPA, di avere maggiori poteri per richiedere dati di tossicità ai produttori/importatori ed, essendo una legge federale, annullerebbe le varie leggi nate a livello nazionale.

Del resto, negli USA, ci sono state numerose critiche al *TSCA Toxic Substances Control Act* nel corso degli anni, data la carenza di reali dati di tossicità e quindi di garanzia di sicurezza. Il tutto ha frenato anche l'investimento nella "green chemistry" e nello sviluppo tecnologico, inducendo inoltre molti Stati ad adottare leggi interne e dando luogo ad una situazione complessa che andrebbe uniformata.

CSIA darebbe maggiori garanzie di sicurezza perché richiede che tutte le sostanze, anche gli 'existing chemicals' siano sottoposte a valutazione, avvicinando la legislazione americana al Regolamento europeo REACH.

Il *Regolamento europeo REACH* presenta però, ad oggi, diverse problematiche tra cui quella di non essere uniformemente applicato e di non prendere in considerazione gli articoli tessili/calzaturieri prodotti in Paesi extra UE e commercializzati in Europa, in merito alla presenza di sostanze pericolose.

Servirebbe quindi una revisione approfondita dello stesso REACH per assicurare che non possano essere importati in Europa articoli contenenti sostanze il cui utilizzo in Europa sia vietato o ristretto.



In pratica gli sforzi dovrebbero essere tesi all'adozione di nuove regolamentazioni alle quali sia possibile applicare il mutuo riconoscimento tra Stati Uniti e Europa con il seguente iter:

1. attuare uno scambio di informazioni tra le autorità governative;
2. dotarsi di una lista di priorità condivisa delle sostanze chimiche pericolose riscontrabili negli articoli;
3. favorire la definizione e l'allineamento delle metodologie analitiche per la ricerca e il dosaggio di tali sostanze;
4. attuare una consultazione obbligatoria prima di emanare ogni nuova regolamentazione.

Occorrerebbe inoltre coinvolgere nell'opera di convergenza normativa anche la disanima della *Proposition 65*, analizzando, tra le 850 sostanze da questa elencate, solamente le 50 circa individuate nell'ambito dello studio (*Allegato 5 – Sostanze della Proposition 65*) che possono essere potenzialmente presenti negli articoli tessili/calzaturieri.

Tale analisi non dovrebbe prescindere dalla definizione dei limiti di presenza e delle metodologie analitiche.

Infine, bisognerebbe considerare, nella ridefinizione normativa, quanto il *CPSIA* (*Consumer Product Safety Improvement Act*) e il *FFA* (*Flammable Fabrics Act*) impongono come requisiti, test di laboratorio e certificazioni agli articoli che vanno immessi sul mercato statunitense.

Tali procedure non trovano, per ora, alcun riscontro a livello UE per i prodotti importati e, al contrario, generano costi significativi per le imprese del Made in Italy.

Com'è facile immaginare la complessità di quanto appena esposto, unita alla complessità degli articoli in gioco (e delle loro modalità di fabbricazione) e al coinvolgimento obbligatorio delle Autorità competenti delle due sponde dell'Atlantico fanno sì che i tempi di realizzazione di questa possibile convergenza normativa si prospettino lunghi.



La definizione e la successiva adozione di uno standard unico volontario potrebbe invece avere tempi molto più brevi, modi di attuazione più pratici e più concreti e maggiori benefici per il sistema delle imprese, come descritto al punto successivo.

3.2.2. Proposta per la definizione di uno standard unico volontario

Le associazioni industriali, la società civile ed i governi USA e UE sono consapevoli che né una piena armonizzazione né un reciproco riconoscimento sembrano percorribili sulla base della legislazione strutturata esistente.

Inoltre le parti hanno chiarito che non intendono modificare le proprie legislazioni: il REACH non è modificabile e il draft della riforma della TSCA non prevede alcuna registrazione obbligatoria delle sostanze chimiche, come condizione per la loro immissione sul mercato (cosa invece fondamentale per il REACH) e nessun elemento comparabile ad un'autorizzazione.

Perciò l'approccio deve volgere al mutuo riconoscimento o all'adozione di standard comuni.

Esistono due necessità convergenti per difendere la competitività del settore manifatturiero italiano:

- garantire al consumatore prodotti di qualità, caratterizzati da una intrinseca elevata sicurezza, attraverso modalità applicative semplici ma efficaci;
- coinvolgere le imprese e le associazioni di imprese a farsi parte attiva nell'utilizzo di sostanze "sicure", per garantire un profilo competitivo più elevato, anche sotto l'aspetto della sicurezza, agli articoli Made in Italy.

Del resto la stessa UE sostiene che la convergenza e l'armonizzazione dei requisiti per garantire la sicurezza del prodotto e la tutela dei consumatori debbano partire da una lista comune di sostanze chimiche la cui presenza sia proibita e/o ristretta negli articoli.

Si profila quindi la necessità, come espresso non solo dalle aziende delle filiere produttive, ma anche dai principali gruppi industriali nel settore della moda, di definire ed adottare uno standard comune, ovvero un riferimento univoco inerente le sostanze pericolose vietate e/o ristrette.



Per questo sarebbe importante promuovere un'azione di lobby multilivello che interessi aziende, sistemi associativi, istituzioni nazionali ed istituzioni europee, con l'obiettivo di tutelare una sempre più elevata qualità degli articoli del Made in Italy, sia sotto il profilo della difesa della salute umana e sia sotto quello di salvaguardia dell'ambiente.

In quest'ottica, il rapporto dimostra ampiamente che i riferimenti per definire un articolo tessile/pelle/calzaturiero "sicuro" sono molteplici e contraddittori ma queste sono le motivazioni che hanno spinto Tessile e Salute a proporre e a coordinare il Gruppo di lavoro che in UNI ha pubblicato nel 2010 la norma *'UNI/TR 11359 Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di abbigliamento, arredamento, calzaturiero, in pelle e accessori'* che, ad oggi, è l'unico documento normativo sistematico sulla materia e un'ottima base di partenza per quest'azione di sistema.

L'azione dovrebbe coinvolgere le Istituzioni, le Associazioni della filiera produttiva (comprendenti chi rappresenta i produttori di sostanze/prodotti chimici, chi li trasforma e chi realizza il prodotto finale) e i Brand della moda italiana, nella consapevolezza dell'interesse comune alla competitività e porterebbe inizialmente a definire una mappa dettagliata dei requisiti richiesti e delle linee guida per la sostenibilità.

Successivamente, seguirà la definizione di un vero e proprio *Standard unico volontario* di regolamentazione dei parametri critici nei settori tessile/pelle/calzature. Lo Standard sarebbe volontario ma autorevole, in quanto condiviso tra tutti i Soggetti interessati e, se possibile, avallato dalle Autorità competenti quali il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e quello dell'Ambiente.

In tutta l'operazione dovranno essere coinvolti i diversi soggetti italiani e statunitensi interessati, compresi, se necessario, l'italiana UNI e la statunitense ASTM in ambito normativo. L'obiettivo sarebbe quello di un accordo per l'eliminazione delle barriere non tariffarie al commercio e per la tutela del consumatore, aspetti entrambi di particolare interesse per le imprese del Made in Italy.



E' infatti determinante che la concorrenza si basi su regole comuni, che il pacchetto qualità-sicurezza-rispetto dell'ambiente sia garantito e che il valore aggiunto dell'eccellenza nazionale sia tutelato.

La realizzazione dello *Standard unico volontario* porterebbe ad uniformare le metodologie analitiche, cosa auspicata anche dalla AAFA (American Apparel & Footwear Association). Per raggiungere il goal comune di garanzia della sicurezza dei prodotti e di certezze per le imprese, i metodi analitici devono infatti essere comuni. Si risolverebbe in tal modo anche il problema della costosa duplicazione dei test (caratterizzati anche da scarsa ripetibilità dei risultati), oggi spesso effettuata dalle due sponde dell'Atlantico, grazie all'adozione di un unico metodo di prova ed un unico certificato armonizzato, valevole sia negli USA che nella UE.

Inoltre, una volta definito lo *Standard unico volontario*, le parti potranno impegnarsi in modo durevole per garantirne l'efficienza nel tempo. Ovvero, UE e USA dovrebbero assicurare un alto livello di cooperazione *ex ante* che permetta di verificare se e come inserire nello Standard le nuove indicazioni emerse dal mercato.

Infine, lo *Standard unico volontario* si presterebbe ad essere diffuso in sede europea ed internazionale per rappresentare una base di partenza nell'approccio metodologico alle problematiche della standardizzazione e della convergenza regolamentare in senso lato, potenzialmente estendibile alla normativa internazionale tramite l'ISO, così come ad altri mercati importanti per l'export italiano.

L'Associazione Tessile e Salute sta già concretamente operando verso tale prospettiva, essendo il coordinatore tecnico di due tavoli di lavoro, distinti ma complementari:

- un tavolo per la definizione di capitolati di sostenibilità, in cui TeS collabora con Federchimica e che vede la partecipazione anche di SMI e Assocalzaturifici;
- un tavolo di tutti i Brand italiani e con la Camera Nazionale della Moda Italiana per la definizione di una prima bozza di standard unico nazionale condiviso.



3.2.3 Controllo del mercato

La maggioranza degli imprenditori evoca un sistema di controllo efficace sulla sicurezza degli articoli in circolazione, con particolare riferimento a quelli importati. Il controllo effettuato, in entrata, dalle Dogane e, sul mercato, dagli organi preposti risulta ancora troppo debole nei confronti dei materiali e degli articoli importati, stante anche l'enorme numero di tipologie merceologiche e di sostanze chimiche utilizzate. Sarebbe auspicabile un sostegno più puntuale dei N.A.S., specificatamente dedicato agli articoli tessili – pelle – calzature.

In realtà, a livello nazionale, gli unici controlli sono effettuati proprio dai N.A.S. di tutta Italia, in collaborazione con il Ministero della Salute e con il contributo fondamentale di Associazione Tessile e Salute: si tratta però di interventi marginali ed inoltre realizzati solo a posteriori, a seguito di segnalazioni.

Da dati storici in possesso di Tessile e Salute, risalenti a più di 4 anni orsono, emerge che gli articoli "incriminati" sono prodotti nei seguenti Paesi:

- 52% Cina
- 9 % India
- 5% Bangladesh
- 2% Thailandia
- 2% Italia
- 2% Spagna
- 1% Marocco
- 1% Georgia
- 1% Portogallo
- 1% Belgio
- 24 % Paese sconosciuto

Il 24% dei casi, dove il Paese produttore è sconosciuto, si può comunque ricondurre all'area del Far East, il che consente di affermare che il 92% degli articoli incriminati provengono da tale area geografica.



Nel 4% dei casi, risultano essere indagati anche articoli prodotti in Paesi Europei: questo fatto evidenzia come, per la tutela della salute del consumatore, il Made In non sia di per se stesso una garanzia assoluta.

Tenuto conto del fatto che spesso la stessa Grande Distribuzione ed i Brand statunitensi producono nelle aree incriminate, i controlli, contribuendo a togliere dal mercato gli articoli non conformi e/o contraffatti, aiutano la competitività delle imprese manifatturiere italiane.

Occorrerebbe, dunque, un'iniziativa nazionale particolarmente robusta che metta a disposizione risorse economiche per:

- aumentare il numero dei controlli;
- rivedere i requisiti di riferimento, condividendoli con gli USA, al fine di mettere l'Istituto Superiore di Sanità in condizione di fare le dovute valutazioni del rischio e le Autorità competenti in condizione di sequestrare la merce;
- realizzare una banca dati delle sostanze riscontrate sugli articoli di importazione.

3.3 Interlocutori in Europa e negli Stati Uniti

Avendo le due parti, USA e UE, chiarito che non intendono modificare le proprie legislazioni, stante la consapevolezza che né una piena armonizzazione né un reciproco riconoscimento sembrano fattibili sulla base del complesso, disomogeneo e strutturato ordinamento esistente, di seguito sono elencati i Soggetti che potrebbero essere coinvolti nella ricerca di un'armonizzazione volontaria dei diversi requisiti.

Europa

ASSOCALZATURIFICI

Associazione che rappresenta a livello nazionale le imprese a carattere industriale che operano nel settore della produzione delle calzature. Conta circa 700 aziende iscritte, appartenenti ad un settore che fattura 7,1 miliardi di Euro. Occupa oltre 79.000 addetti ed esporta più dell'80% della produzione.



ASSOCIAZIONE TESSILE E SALUTE

Associazione nazionale, senza scopo di lucro. E' a fianco dei consumatori, dei produttori e degli enti che operano per la sicurezza del prodotto tessile e calzaturiero e la tutela del Made in Italy. Lavora in sinergia con il Ministero della Salute, i NAS, le ASL e le Procure della Repubblica per prevenire e combattere la diffusione sul mercato di prodotti nocivi per la salute degli utilizzatori.

CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA

Associazione senza scopo di lucro che disciplina, coordina e promuove lo sviluppo della Moda italiana. Opera per potenziarne l'immagine, come punto di riferimento per tutte quelle iniziative nazionali ed internazionali volte a valorizzare lo stile italiano.

CEN

European Committee for Standardization è l'Associazione che raccoglie gli Enti normatori nazionali di 33 Paesi Europei. E' formalmente riconosciuta dall'Unione Europea ed ha la responsabilità di sviluppare e definire, attraverso la sua piattaforma, gli standard volontari a livello europeo per i più diversi prodotti, servizi e processi.

CONFINDUSTRIA

Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, con una base, ad adesione volontaria, che conta oltre 150mila imprese di tutte le dimensioni, per un totale di 5.445.111 addetti. L'attività dell'associazione è di garantire la centralità dell'impresa, quale motore per lo sviluppo economico, sociale e civile del Paese. Confindustria rappresenta le imprese e i loro valori presso le Istituzioni, a tutti i livelli, per contribuire al benessere e al progresso della società. È in questa chiave che garantisce servizi sempre più diversificati, efficienti e moderni.

Il valore aggiunto di Confindustria è quello della sua rete: una sede centrale a Roma, 254 associazioni territoriali e di categoria; dal 1958 anche una sede a Bruxelles, che ha assunto sempre più una rilevanza strategica e costituisce oggi il punto di riferimento per l'intero Sistema Italia presso l'Unione Europea.



ECHA

La *European Chemicals Agency* è un'autorità di regolamentazione europea. Rappresenta la forza motrice per l'attuazione dell'innovativa legislazione dell'UE sulle sostanze chimiche, REACH, allo scopo di tutelare la salute umana e l'ambiente e di promuovere l'innovazione e la competitività. L'ECHA assiste le società affinché si conformino alla legislazione, promuove l'uso sicuro delle sostanze chimiche, fornisce informazioni su di esse e si occupa delle sostanze considerate pericolose.

EURATEX

La Confederazione Europea è il riferimento confindustriale di settore a livello Europeo e tutela gli interessi delle industrie tessili-abbigliamento nel loro insieme. I suoi membri rappresentano 186.000 società che impiegano 1,8 milioni di lavoratori.

FEDERCHIMICA

La *Federazione Nazionale dell'Industria Chimica* coordina e tutela il ruolo dell'industria chimica in Italia, ne promuove le capacità di sviluppo e la sostenibilità ambientale. Aderiscono a Federchimica circa 1400 imprese, raggruppate in 17 Associazioni di settore, a loro volta suddivise in 41 Gruppi merceologici.

ISPRA

L'*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale* è un ente pubblico di ricerca, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Integrata in un sistema nazionale che conta 21 tra le Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), coniuga conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali con le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell'ambiente.

SMI SISTEMA MODA ITALIA

SMI è la Federazione di rappresentanza delle industrie del tessile e della moda che tutela gli interessi del settore e rappresenta l'intera filiera nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni, politiche e sindacali. La Federazione rappresenta un settore che, con oltre 420.000 addetti e quasi 50.000 aziende, costituisce una componente fondamentale del tessuto economico italiano.

UNI

L'*Ente Nazionale Italiano di Unificazione* è un'associazione privata senza scopo di lucro



riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea. Elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette "norme UNI" - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (tranne in quelli elettrico ed elettrotecnico) e rappresenta l'Italia presso le organizzazioni di normazione Europea (CEN) e mondiale (ISO).

Stati Uniti

AAFA

L'*American Apparel & Footwear Association* rappresenta la voce delle industrie in ogni problematica legislativa, promuove le migliori pratiche e l'innovazione e opera per garantire la crescita al sistema delle imprese. Conta circa 1000 soci e 4 milioni di lavoratori.

ASTM

L'*American Section of the International Association for Testing Materials* è leader, globalmente riconosciuto, nello sviluppo e definizione di standard volontari. Conta su 30.000 membri, esperti a livello mondiale, rappresentanti 150 Paesi, che operano per assicurare all'industria metodi di prova, specifiche, linee guida e norme.

CPSC

La *Consumer Product Safety Commission* è un'Agenzia indipendente del Governo degli Stati Uniti, non è parte di alcun dipartimento ed è retta da tre commissari. Utilizza esperti in sicurezza per realizzare i sistemi più avanzati per tutelare la sicurezza dei cittadini finalizzati soprattutto ad evitare l'importazione di merci pericolose.

EPA

L'*Environmental Protection Agency* è un'Agenzia del Governo federale che ha per scopi la protezione ambientale e quella della salute umana, perseguite attraverso la puntuale applicazione delle leggi approvate dal Congresso degli Stati Uniti d'America. Opera per ridurre i rischi ambientali attraverso le migliori tecnologie possibili e per assicurare un ruolo in quest'ambito agli Stati Uniti nei confronti degli altri Paesi.



4. PROMOZIONE DELLE FILIERE DEL MADE IN ITALY



4.1 Filiere 'sostenibili'

E' necessario sostenere le filiere produttive italiane non solo perché importanti per il nostro Paese, ma anche perché rappresentano una risorsa fondamentale dell'industria della moda dell'intera Unione Europea.

Il settore tessile - abbigliamento è un pilastro essenziale dell'economia delle diverse regioni europee (caratterizzato da decine di migliaia di industrie con un giro d'affari di 166 miliardi di Euro, 44 miliardi di valore aggiunto ed esportazioni per 42.4 miliardi di Euro) e sta lottando intensamente a livello globale, sforzandosi di trovare un campo di gioco su cui la competizione possa avvenire ad armi pari.

Occorrerebbero quindi iniziative specifiche di promozione e sostegno promosse dall'Italia (e dall'Europa) e finalizzate al miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese.

Nello specifico, la competitività dei Paesi come l'Italia che continuano a detenere il 60% delle esportazioni mondiali della fascia dei prodotti di qualità, è fortemente legata alla capacità di aggiungere valore percepito e riconosciuto dal mercato.

In quest'ottica, le aziende e le filiere italiane hanno un'importante opportunità per migliorare il proprio potenziale competitivo, differenziarsi dai competitor internazionali e rendersi "uniche" nel panorama internazionale. Tale opportunità si identifica nella parola "sostenibilità".

Una filiera tracciata, senza impiego di sostanze nocive e senza dumping etico, è l'arma per aumentare la competitività e conquistare nuovi mercati e nuovi consumatori, attenti all'aspetto etico e sostenibile.

Legare la tracciabilità e la trasparenza alla tutela della salute è un valore aggiunto enorme per la salvezza delle filiere produttive italiane, rappresenta una leva competitiva fondamentale e probabilmente l'unico "grimaldello" per ottenere una vera tutela del sistema produttivo tessile/calzaturiero, accreditandolo inoltre verso la grande distribuzione internazionale ed i mercati più esigenti, come quello statunitense.



Del resto un report di una delle principali banche d'affari mondiali, Goldman Sachs, sostiene che i brands debbano spingere per valorizzare il Made In e la filiera produttiva, in quanto i clienti sono sempre più esigenti e alla ricerca di qualità ma anche di legittimazione del prodotto.

In sostanza, in un mercato in cui tutti parlano di sostenibilità le imprese/filiere italiane, in generale, sono già più sostenibili di altre loro concorrenti: basta dimostrarlo ed è questa l'importante leva competitiva da cogliere subito.

Diversi sono i fattori per cui le filiere del Made in Italy sono già più sostenibili di altre e derivano dalla storicità, dalla legislazione esistente in merito alla tutela dell'ambiente, della salute degli addetti e dei rapporti di lavoro, dal Regolamento Europeo REACH, ma anche dall'impegno profuso da parte dei produttori (in termini di risorse umane dedicate e di investimenti tecnologici) per la realizzazione di un prodotto sicuro e nel rispetto delle normative ambientali.

Inoltre i produttori utilizzano sostanze chimiche acquistate dall'industria chimica italiana che è un settore dove la sicurezza e la salute dei lavoratori vengono attivamente e costantemente perseguite, così come la tutela ambientale. Quest'ultima è attuata anche attraverso il programma volontario *Responsible Care*, con il quale le imprese, attraverso le loro Federazioni nazionali, si impegnano a migliorare continuamente prodotti, processi e comportamenti nei confronti di: sicurezza, salute e ambiente.

Nonostante le difficoltà del periodo di crisi, le imprese chimiche continuano ad investire e a dedicare consistenti risorse economiche in questi ambiti; parallelamente l'azione di Federchimica per il miglioramento di Responsible Care, la diffusione dei suoi valori e il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile continua intensamente nel corso degli anni.

Le aziende sono costantemente impegnate a ridurre le emissioni e a minimizzare l'utilizzo delle risorse nelle attività di produzione, giungendo ad esempio con Product Stewardship ad una gestione responsabile del prodotto chimico lungo l'intero ciclo di vita, al fine di migliorarne le prestazioni, la sicurezza e di ridurre l'impatto sull'ambiente.



Infine sono chiamate a rispondere compiutamente al Regolamento Europeo REACH e questo le accomuna alle aziende tessili e calzaturiere.

La soluzione quindi per mettere in sicurezza le filiere del Made in Italy e promuoverle sui mercati internazionali è una certificazione rigorosa che attesti quanto appena esposto.

Tale certificazione ha un senso compiuto in quanto, non solo i consumatori a cui si rivolge il Made in Italy sono sempre più sensibili all'impatto delle lavorazioni su ambiente e salute, ma rappresenta anche il pre-requisito per entrare nei circuiti della grande distribuzione. Questo vale sia per la singola azienda che per intere filiere o, meglio, vale per la singola azienda solo se inserita in un'intera filiera.

Una certificazione rigorosa, per essere tale, non può prescindere da tre presupposti iniziali che possono essere così riassunti:

- *sostenibilità*: non è solo un'affermazione teorica ma ha aspetti concreti perfettamente misurabili, quali, ad esempio, l'impatto sulla salute dei consumatori;
- *filiera*: solo la conoscenza di tutta la filiera permette di "misurare" la sostenibilità e di tutelare la salute del consumatore, dandogli nel contempo la possibilità di un consumo informato;
- *trasparenza*: solo la completa trasparenza di tutte le aziende che compongono una filiera permette la gestione delle complesse problematiche inerenti la tutela della salute e dell'ambiente.

Conoscenza, tracciabilità e trasparenza vanno garantite per l'intera filiera che realizza un articolo e per ogni singola impresa di quella filiera.

Non si devono intendere filiere 100% italiane, ma filiere in cui ogni singola azienda che ne fa parte sia perfettamente trasparente, indipendentemente dal luogo in cui si trova.

Lo scopo e il presupposto per poter promuovere le filiere del Made in Italy infatti è quello di rendere trasparente il processo di realizzazione dell'articolo, lungo le fasi



della filiera, garantendo l'assenza di sostanze chimiche pericolose per la salute del consumatore e per l'ambiente.

L'Associazione Tessile e Salute, grazie all'esperienza acquisita sul campo, ha messo a disposizione delle aziende un valido strumento di certificazione che, facendo propri i presupposti appena elencati, si distingue per semplicità ed efficacia.

Il meccanismo di rilascio della certificazione non considera la singola azienda, ma l'intera filiera in cui è inserita e le aziende si impegnano a fornire in modo esaustivo e completo i propri dati relativi *ai processi produttivi interni, alla supply chain e alle sostanze chimiche in essa utilizzate*. Devono inoltre impegnarsi a migliorare continuamente la qualità delle proprie lavorazioni, in termini di sicurezza per il consumatore e per l'ambiente.

La certificazione diventa così uno strumento di competitività aziendale in quanto le imprese che la ottengono possono dimostrare ai propri clienti di agire nel completo rispetto del Regolamento REACH, di avvalersi di fornitori affidabili e di una filiera produttiva tracciata e trasparente.

La certificazione consente ai compratori di valutare e scegliere i prodotti tessili sulla base di caratteristiche qualitative, tecnologiche e produttive, nel rispetto della salute del consumatore e dell'ambiente.

La certificazione ha i seguenti molteplici obiettivi:

- *differenziare le aziende/filiere italiane dai competitor a basso costo;*
- *rendere trasparente il processo di trasformazione dell'articolo tessile, tracciandone e descrivendone le fasi di lavorazione nella filiera;*
- *permettere la due diligence nella catena di fornitura;*
- *garantire l'assenza di sostanze chimiche pericolose;*
- *valorizzare i requisiti di sicurezza del prodotto;*
- *rimarcare l'impegno profuso dal produttore (in termini di risorse dedicate e di investimenti tecnologici) allo scopo di realizzare un prodotto sicuro e rispettoso delle normative ambientali;*



- *permettere alle aziende italiane di rispondere a tutte le possibili richieste del mercato, in merito alla sicurezza degli articoli e alla tutela ambientale.*

Associazione Tessile e Salute sta inoltre lavorando con i brand della moda italiani e con la Camera Nazionale della Moda Italiana per definire uno standard unico nazionale di riferimento (come descritto al punto 5.1.2). Le due iniziative sono strettamente collegate in quanto gli stessi brand, una volta in possesso dello standard unico, dovranno applicarlo nella loro catena di fornitura e quindi monitorarne l'applicazione.



Il rapporto è stato redatto da un gruppo di lavoro dell'Associazione Tessile e Salute.

Coordinamento generale:

Mauro Rossetti

Coordinamento scientifico:

Barbara Cravello

Associazione Tessile e Salute

Corso Giuseppe Pella 2, 13900 Biella, Italia

T +39 015406570 Fax: +39 0158490009

direzione@tessileesalute.it www.tessileesalute.it

Hanno collaborato:

Confindustria

Assocalzaturifici

Federchimica

SMI Sistema Moda Italia



Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia

T +39 0659921 Fax +39 06 892.80.321

pianificazione.strategica@ice.it www.ice.gov.it

